

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 aprile 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2010, n. 22.

Istituzione del *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Piemonte..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23.

Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2010, n. 24.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 novembre 2010, n. 17/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)»..... Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2010, n. 15.

Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 «Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni»..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 16.

Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 17.

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di ottobre 2010. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010). Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 18.

Programma straordinario in materia di viabilità per l'anno 2010..... Pag. 10

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2010, n. 14.

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale..... Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2010, n. 23.

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)..... Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 2010, n. 24.

Misure integrative per la qualità dell'aria: modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Pag. 16



LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2010, n. 25.

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune. Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 2010, n. 26.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)...... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 dicembre 2010, n. 25-57/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)...... Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 27.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)...... Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 28.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013...... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento». Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

LR 6/2003: Regolamento di esecuzione della LR 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della LR 4/2001 (Legge finanziaria 2001)...... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0226/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)...... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0227/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)...... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 17.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010...... Pag. 27

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» in materia di riapertura dei termini all'inizio della legislatura e alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione»...... Pag. 64

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 21.

Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto...... Pag. 64

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2010, n. 22.

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii...... Pag. 66

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 25.

Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio»...... Pag. 67

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2010, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni...... Pag. 67

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2010, n. 27.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009...... Pag. 68

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010...... Pag. 70

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche...... Pag. 71



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2010, n. 54.

Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale. Pag. 72

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2010, n. 55.

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali. Pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 novembre 2010, n. 56/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»). Pag. 74



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2010, n. 22.

Istituzione del *Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte*.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte*
n. 45 del 21 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Il *Bollettino ufficiale* telematico è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale, e di tutti gli atti della Regione.

2. Il *Bollettino ufficiale* telematico è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

Art. 2.

Ordinamento

1. Il *Bollettino ufficiale* telematico costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La pubblicazione del *Bollettino ufficiale* telematico è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del *Bollettino ufficiale*.

3. Il *Bollettino ufficiale* viene pubblicato con cadenza almeno settimanale, e comunque quando sia necessario per esigenze di celerità informativa.

Art. 3.

Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte

1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* telematico in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul *Bollettino ufficiale* telematico costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 1, comma 7, del regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi). Art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).

3. La struttura amministrativa regionale competente alla redazione del *Bollettino ufficiale* telematico, in accordo con le strutture che hanno predisposto l'atto, decide in merito alle parti dell'atto da non diffondere per motivi di riservatezza.

4. La pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha efficacia dichiarativa in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 della legge regionale n. 7/2005, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* telematico dei propri atti amministrativi.

Art. 4.

Manuale di gestione del procedimento di pubblicazione

1. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del *Bollettino ufficiale* telematico della Regione, sono stabilite con apposito manuale di gestione, approvato con provvedimento amministrativo assunto d'intesa dalla Giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina:

a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione degli atti sul *Bollettino ufficiale*, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;

b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del *Bollettino* in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomatica del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 82/2005;

c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;

d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità ed integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;

e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del *Bollettino* per la pubblicazione;

f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;

g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul *Bollettino ufficiale* telematico;

h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul *Bollettino*, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 5.

Contenuto del Bollettino ufficiale telematico

1. Tutti gli atti pubblicati sul *Bollettino ufficiale* sono catalogati in un apposito indice per materia, le cui voci rispecchiano le voci del titolario generale di classificazione dei documenti della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui all'art. 6, comma 1. All'interno della singola materia gli atti sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti.

2. Ogni atto pubblicato sul *Bollettino* è stampabile autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il *Bollettino* è diffuso.

3. Nel *Bollettino ufficiale* telematico sono pubblicati i seguenti atti:

a) leggi e regolamenti regionali;

b) decreti del Presidente della Giunta regionale;

c) decreti del Presidente del Consiglio regionale;

d) deliberazioni della Giunta regionale;

e) deliberazioni del Consiglio regionale;

f) deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

g) deliberazioni delle conferenze dei servizi;

h) determinazioni dirigenziali;



i) circolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori;

j) comunicati del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e delle direzioni della Giunta;

k) comunicati del Presidente del Consiglio, degli organismi e delle direzioni consiliari;

l) concorsi della Regione e degli altri enti pubblici;

m) appalti della Regione e degli altri enti pubblici;

n) annunci legali della Regione e degli altri enti pubblici;

o) accordi di programma della Regione e di altri enti pubblici;

p) comunicazioni di avvio del procedimento della Regione o di altri enti pubblici;

q) comunicazioni ai sensi degli articoli 59 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 luglio 2002, n. 137);

r) avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;

s) leggi dello Stato delle quali si renda necessaria la pubblicazione;

t) sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;

u) ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla protezione civile;

v) atti contenenti i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2005;

w) comunicazioni di avvio del procedimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 7/2005;

x) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.

4. Sul *Bollettino ufficiale* sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione su questo strumento di informazione istituzionale è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se provenienti da privati.

5. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici o dei soggetti che legittimamente la richiedono, è effettuata senza oneri per i richiedenti.

Art. 6.

Diffusione del Bollettino ufficiale telematico

1. Il *Bollettino ufficiale* telematico della Regione è strutturato in modo da permettere al lettore di stampare dal sito i singoli provvedimenti di interesse, i quali, salvo esigenze di tutela della riservatezza, sono generalmente pubblicati in forma integrale.

2. La consultazione del *Bollettino ufficiale* telematico è gratuita ed è garantita presso gli uffici relazione con il pubblico (URP) della Regione, e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi.

3. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere, alla struttura di cui all'art. 2, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il provvedimento di cui all'art. 4.

Art. 7.

Servizio telematico di informazione automatica

1. Ogni cittadino ha il diritto di chiedere alla redazione del *Bollettino ufficiale* l'invio automatico, presso una casella di posta elettronica previamente indicata, degli atti pubblicati in corrispondenza a una determinata materia dell'indice sistematico.

2. Condizioni e termini del servizio di cui al comma 1 sono definiti dal provvedimento di cui all'art. 4.

Art. 8.

Leggi e regolamenti regionali

1. Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla data di promulgazione, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

2. I regolamenti regionali sono pubblicati, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione, entro dieci giorni dalla data di emanazione.

3. I regolamenti consiliari sono pubblicati entro dieci giorni dalla data di emanazione.

Art. 9.

Valore del testo pubblicato degli atti normativi

1. Il testo delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel *Bollettino ufficiale* telematico si presume conforme all'originale e costituisce testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Piemonte conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 10.

Decreti del Presidente e deliberazioni della Giunta regionale

1. I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* entro dieci giorni dalla loro emanazione.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro consegna alla redazione del Bollettino.

Art. 11.

Decreti del Presidente e deliberazioni degli organi collegiali del Consiglio regionale

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell'ufficio di Presidenza nonché i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.

2. Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell'atto da non pubblicare, motivando la deroga al principio di cui all'art. 3, comma 1.


Art. 12.

Pubblicazioni prescritte a fini di trasparenza amministrativa

1. La pubblicazione di tutti i documenti la cui diffusione per il tramite del *Bollettino ufficiale* è resa obbligatoria da disposizioni di legge o di regolamento nazionali o regionali per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, è effettuata in armonia con le norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili in tali documenti eventualmente contenuti.

2. Restano ferme le modalità di pubblicazione su apposito supplemento al *Bollettino ufficiale* dei dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione, disciplinate dalla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte).

3. La pubblicazione su apposito supplemento al *Bollettino ufficiale* dei dati di cui al comma 2 avviene, in applicazione di quanto disposto al comma 1, in forma cartacea e con la diffusione prescritta dall'art. 7 della legge regionale n. 16/1983, in armonia a quanto disposto, in riferimento alla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, dall'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003.



4. Sull'edizione del *Bollettino ufficiale* telematico viene data immediata notizia ai lettori, con apposita nota di redazione, dell'avvenuta pubblicazione e dei luoghi ove a norma di legge può essere consultato il supplemento cartaceo al *Bollettino ufficiale* contenente i dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 13.

Abrogazioni

1. A far data dal 1° febbraio 2011, il regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R (Ordinamento e disciplina dell'attività del *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte) è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 ottobre 2010

COTA

10R1580

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23.

Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 43 del 28 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte persegue la valorizzazione dei massi erratici di maggiore rappresentatività scientifica, paesaggistico-ambientale e storico-culturale, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario di interventi di salvaguardia volti ad assicurare le migliori condizioni di conservazione degli stessi.

Art. 2.

Definizione di masso erratico oggetto di conservazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, si definiscono massi erratici oggetto di conservazione i massi erratici caratterizzati da un intrinseco valore archeologico, geomorfologico, topologico e socio-culturale.

2. In particolare, sono oggetto di conservazione:

a) i massi erratici di particolare pregio paesaggistico e ambientale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

b) i massi erratici recanti sulla loro superficie incisioni rupestri attribuibili all'opera dell'uomo preistorico, i massi con coppelle;

c) i massi erratici utilizzati storicamente come cippi confinali e tuttora conservati;

d) i massi erratici che per dimensioni e volume possono essere considerati come rari esempi di maestosità;

e) i massi erratici con un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;

f) i massi erratici recanti sulla propria superficie le testimonianze dell'antica lavorazione degli scalpellini, i massi dei picapera;

g) i massi erratici che per composizione mineralogico-petrografica, caratteristiche strutturali e collocazione geomorfologica, rappresentano siti di rilevante interesse geologico, i geositi;

h) i massi erratici oggetto della pratica di arrampicata sportiva.

Art. 3.

Censimento

1. La Regione promuove e finanzia il censimento dei massi erratici.

2. La Giunta regionale per il censimento si può avvalere anche di soggetti esterni alla struttura regionale, da individuare, informata la commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, la gestione e la divulgazione dei dati raccolti informata la commissione consiliare competente.

4. Il censimento costituisce riferimento per l'adeguamento dei piani regolatori comunali in ordine all'individuazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'art. 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 4.

Interventi di conservazione e salvaguardia

1. La Regione concorre alla conservazione e alla salvaguardia dei massi erratici oggetto di valorizzazione attraverso:

a) la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la fruizione geoturistica dei massi;

b) la creazione di aree di rispetto;

c) la ripulitura e la riqualificazione dei massi erratici e delle zone adiacenti, ivi compresi i sentieri di accesso;

d) la posa di tabelle informative sul valore geomorfologico, archeologico, naturalistico e socio-culturale dei massi erratici;

e) la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura dei massi erratici.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua, informata la commissione consiliare competente, i soggetti attuatori degli interventi, scelti tra enti gestori delle aree protette, enti locali territoriali o altri soggetti e ripartisce le relative risorse.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. In fase di prima attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010, è autorizzata la spesa corrente pari a 20.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08141, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2011, alla spesa complessiva di 50.000,00 euro, suddivisa in spesa corrente per 20.000,00 euro e in spesa in conto capitale per 30.000,00 euro, in termini di competenza, imputata rispettivamente nelle UPB DB08141 e DB08142 del bilancio pluriennale 2010-2012, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 ottobre 2010

COTA

10R1590

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2010, n. 24.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 43 del 28 ottobre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34, è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more delle procedure di istituzione del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, la Conferenza permanente Regione autonomie locali esercita, nella composizione fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 6 luglio 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre alle funzioni disciplinate dall'art. 6, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale n. 30/2006, anche quelle di cui all'art. 11 della legge regionale n. 30/2006.»

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 ottobre 2010

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente: CAVALLERA

10R1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 novembre 2010, n. 17/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 45 dell'11 novembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 - 952 del 3 novembre 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).».

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 «Gestione e promozione economica delle foreste»), è abrogata.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:

a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario o del conduttore;

b) dati catastali e superficie dell'area interessata dall'impianto;

c) elenco delle specie e relativo numero di piante utilizzate.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R

1. Dopo il comma 1 dell'art. 67 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singolo richiedente, può essere eseguito in assenza di comunicazione semplice.

1 ter. In assenza di chiare delimitazioni cartografiche su base catastale e in assenza di strumenti di pianificazione forestale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 34 del regolamento forestale e riguardanti superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, per singolo richiedente e per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice.

1 quater. Fino all'individuazione cartografica su base catastale dei boschi con funzioni di protezione diretta di cui all'art. 40, dei boschi in stazioni vulnerabili di cui all'art. 41 e dei boschi da seme di cui all'art. 42 del regolamento forestale, gli interventi selvicolturali eseguiti in tali ambiti sono sottoposti alle ordinarie procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento forestale.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 novembre 2010.

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente: CAVALLERA

10R1615

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2010, n. 15.

Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 «Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 6 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 «Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni».

1. Il primo capoverso della lettera *G*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2008 è sostituito dal seguente:

«*G*) Orario di caccia: Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario è consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera *A*), punto 3) del presente calendario.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 settembre 2010

BURLANDO

10R1588

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 16.

Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) è abrogato.

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1995, è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.».

3. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Consiglio*). — 1. I consigli degli enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto che prevede un'equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali. Il numero dei componenti è fissato in un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

2. Le designazioni dei componenti del Consiglio, come definiti dai singoli statuti ai sensi del comma 1, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla richiesta al Presidente della Giunta regionale che, decorso tale termine, provvede comunque alla nomina del Consiglio qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.».

4. All'art. 11 della legge regionale n. 12/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «un rappresentante per ogni associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «una adeguata rappresentanza delle categorie economiche che operano nell'ambito territoriale del Parco»;

b) al comma 6, dopo le parole: «parere obbligatorio» sono aggiunte le seguenti: «o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto»;

c) dopo la lettera *d*) del comma 6, è inserita la seguente: «*d-bis*) su altre questioni previste dallo Statuto»;

5. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1995, dopo le parole: «revisori dei conti» sono inserite le seguenti: «resta in carica quattro anni.».

6. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1995, è sostituito dal seguente: «1. Lo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell'attività dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed in particolare determina la composizione e le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici.».



Art. 2.

Consorzio di bonifica ed irrigazione del canale Lunense

1. Il Consorzio di bonifica ed irrigazione del canale Lunense è tenuto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini ivi previsti.

2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Organi di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti.

2. Al fine di consentire l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al comma 1, sono prorogati fino alla nomina del nuovo organo i consigli di amministrazione delle ASP con un numero di componenti superiore a cinque, già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nei successivi sessanta giorni. Fatta salva la deliberazione di modifica statutaria, i consigli di amministrazione prorogati provvedono esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura).

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura), è sostituita dalla seguente: «*e*) eleggere, nel proprio seno, quattro membri del Comitato direttivo di cui all'art. 5 e il vicepresidente dell'IRF ai sensi dell'art. 6;».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2006, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato direttivo è l'organo di governo dell'IRF ed è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, di cui:

- a) uno scelto tra i rappresentanti della Regione;
- b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri enti pubblici;
- c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all'art. 2;
- d) uno scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.»

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2006, sono aggiunte le parole: «tra i membri del Comitato direttivo.».

Art. 5.

Adeguamento dello Statuto dell'Istituto regionale per la floricoltura

1. L'Istituto regionale per la floricoltura adegua il proprio Statuto alle disposizioni di modifica recate dall'art. 4 della presente legge e alle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, nei termini ivi previsti.

2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale.

Art. 6.

Norma transitoria per l'adeguamento degli statuti degli enti parco

1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo schema tipo di Statuto di cui all'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 12/1995, come modificato dall'art. 1

della presente legge. Gli enti parco adottano le conseguenti modifiche statutarie entro i successivi sessanta giorni.

2. In caso di mancato adeguamento dello Statuto nel termine perentorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale n. 12/1995.

3. Al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono prorogati fino al 30 aprile 2011 i consigli, attualmente in corso di rinnovo, degli enti Parco dell'Antola, del Beigua, di Montemarcello-Magra e di Portofino. Entro la medesima data sono nominati i nuovi consigli.

4. Gli organi di amministrazione degli enti Parco delle Alpi Liguri e dell'Aveto restano in carica non oltre il 31 dicembre 2011. Entro la medesima data sono nominati i nuovi consigli.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 novembre 2010

BURLANDO

10R1645

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 17.

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di ottobre 2010. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010).

1. Nel titolo della legge regionale n. 1/2010, le parole: «e gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio e ottobre».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2010

1. All'art. 1 della legge regionale n. 1/2010 le parole: «nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010, in relazione ai quali sia dichiarato lo stato di emergenza,».



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 novembre 2010

BURLANDO

10R1646

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 18.

Programma straordinario in materia di viabilità per l'anno 2010.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 novembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. Al fine di provvedere al mantenimento in sicurezza e al miglioramento della rete viaria provinciale, per l'anno 2010 è finanziato un programma straordinario di interventi afferenti la viabilità medesima.

Art. 2.

Programma straordinario in materia di viabilità

1. Il programma di cui all'art. 1 è finanziato con una dotazione di euro 5.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite sulla base delle seguenti quote provinciali che tengono conto della percentuale di viabilità provinciale posseduta e del riequilibrio necessario per compensare gli effetti delle riduzioni dei trasferimenti statali:

- a) provincia di Genova euro 1.693.350,00;
- b) provincia di Imperia euro 977.600,00;
- c) provincia della Spezia euro 1.200.450,00;
- d) provincia di Savona euro 1.128.600,00.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale concede i finanziamenti e definisce le modalità di erogazione dei medesimi.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 2010 mediante gli stanziamenti di cui all'U.P.B. 5.201 «Investimenti per la viabilità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 novembre 2010

BURLANDO

10R1647

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2010, n. 14.

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 e sostituzione dell'allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla legge regionale n. 34/1978.

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:


a) la rubrica dell'art. 1 è sostituita dalla seguente: «Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla legge regionale n. 34/1978»;

b) il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'art. 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.

1-ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.

1-quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1-ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale»;



d) al comma 2 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «Al fine di contribuire» sono inserite le seguenti: «alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale.»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività»;

3) alla lettera b), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti»;

4) prima del punto 1 della lettera c) è inserito il seguente: «01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all'allegato A1.»;

5) al punto 2 della lettera c) e alla lettera c-bis), le parole: «dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti»;

6) al punto 1 della lettera c-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con l'avvalimento del patrocinio dell'Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all'allegato A1, sezione I»;

e) il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell'adozione delle misure di cui al comma 2, lettera c-bis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1»;

f) il comma 4 dell'art. 1 è abrogato;

g) dopo il comma 4 dell'art. 1 è inserito il seguente: «4-bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle puliche amministrazioni), l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all'allegato A1»;

h) dopo il comma 5-bis dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attività ispettiva.

5-quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:

a) gravi violazioni di disposizioni normative;

b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;

c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;

d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;

e) gravi irregolarità amministrative e contabili;

f) dissesto finanziario.

5-sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.

5-septies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quinquies e 5-sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.

5-octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5-nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.

5-decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

5-undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall'art. 29, comma 5, della legge regionale n. 20/2008.»;

i) l'allegato A è sostituito dai seguenti:

«ALLEGATO A1

Sezione I

Enti dipendenti:

a) Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL);

b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA);

c) Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF);

d) Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.

Società partecipate in modo totalitario:

a) Cestec S.p.A. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI Lombarde;

b) Finlombarda S.p.A.;

c) Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

d) Lombardia Informatica S.p.A.

Sezione II

Enti sanitari:

a) Azienda regionale dell'emergenza urgenza (AREU);

b) Aziende sanitarie locali (ASL);

c) Aziende ospedaliere (AO);

d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

Policlinico San Matteo di Pavia;

Istituto nazionale neurologico Carlo Besta di Milano;

Istituto nazionale dei tumori di Milano;

Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano;

e) Consorzio «Città della salute».

Enti pubblici: a) Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER).

ALLEGATO A2

Società a partecipazione regionale:

a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.);

b) Navigli Lombardi S.c. a r.l.

Enti pubblici:

a) Consorzi di bonifica;

b) Enti Parco regionali.

Fondazioni istituite dalla Regione:

a) Fondazione centro lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio;

b) Fondazione IREALP - Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine;

c) Fondazione Film Commission;

d) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)».

2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f-bis) del comma 3 dell'art. 37, le parole: «di cui alla lettera a) dell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A1, sezione I»;



b) al comma 1 degli articoli 78, 78-bis e 79, le parole: «di cui alla lettera a) dell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A1, sezione I»;

c) nella rubrica dell'art. 79-bis, le parole: «enti e aziende dipendenti», sono sostituite dalle seguenti: «enti dipendenti»;

d) nel comma 1 dell'art. 79-bis, le parole: «gli enti e le aziende dipendenti», sono sostituite dalle seguenti: «gli enti dipendenti»;

e) nella rubrica dell'art. 7-ter, le parole: «dei soggetti», sono sostituite dalle seguenti: «degli enti»;

f) al comma 1 dell'art. 79-ter, le parole: «I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2»;

g) al comma 2 dell'art. 79-ter, le parole: «sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale»; dopo le parole: «attuativi necessari» sono inserite le seguenti: «graduando in ragione della tipologia degli enti».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 11, 12, 13, 15, e 16 della legge regionale n. 16/1999

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente: «1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore generale;
- d) il Collegio dei revisori»;

b) al comma 2 dell'art. 11, le parole: «di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale» sono soppresse;

c) il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente: «3. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta regionale»;

d) il comma 4 dell'art. 11 è abrogato;

e) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dai seguenti: «1. Compete al Consiglio di amministrazione approvare:

a) su proposta del Presidente: 1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 del codice civile;

b) su proposta del Direttore generale:

- 1) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
- 2) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- 3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
- 4) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività.

1-bis. Compete altresì al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del Presidente»;

f) al comma 3 dell'art. 12, le parole: «al comma 1, lettera b1)» e le parole: «al comma 1, lettera b3)» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «al comma 1, lettera b, punto 2)» e «al comma 1, lettera b, punto 3)»;

g) i commi 1 e 2 dell'art. 13 sono sostituiti dal seguente: «1. Compete al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l'ordine del giorno delle sedute;

b) verificare l'attuazione del piano pluriennale di attività approvato dal Consiglio di amministrazione;

c) presentare al Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;

d) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina, la nomina del Direttore generale;

e) nominare, su proposta del Direttore generale, il vice direttore;

f) proporre al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio»;

h) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «1. Il Direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA. In particolare spettano al Direttore:

a) la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, nonché del piano pluriennale di attività e del programma di lavoro annuale;

c) la predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;

d) l'adozione dei provvedimenti in materia di personale;

e) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell'Agenzia con enti ed istituzioni esterne;

f) l'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento»;

i) il comma 2 dell'art. 15 è abrogato;

j) al comma 2 dell'art. 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ragioni di economicità e di efficienza nell'impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale»;

k) al comma 6 dell'art. 16, le parole da: «Il direttore generale dell'ARPA individua» a: «tesserino di riconoscimento» sono soppresse.

Art. 3.

Istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione

1. È istituito l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, con sede a Milano, al fine di razionalizzare, coordinare e potenziare l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di ricerca, statistica e formazione, svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IReF), l'Istituto regionale di ricerca (IReR) e la competente struttura regionale per quanto concerne la statistica.

2. L'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell'ambito degli indirizzi regionali:

a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all'attività di programmazione della Regione;

b) supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali;

c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici;

d) gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale, esclusi gli osservatori istituiti in base a leggi statali e finanziati dallo Stato;

e) formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.

3. Sono organi dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore generale;

c) il Collegio di revisori.



4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale. Per la peculiarità e la specificità delle funzioni e delle attività dell'Ente, un componente è indicato dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Qualora l'indicazione del componente non sia comunicata al Presidente della Giunta regionale almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro cui la Giunta deve provvedere alla nomina, la Giunta procede.

6. Compete al Consiglio di amministrazione approvare, su proposta del direttore generale:

a) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

b) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;

c) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale;

d) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività;

e) la relazione annuale sull'attività svolta.

7. Compete, altresì, al consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione.

8. Le deliberazioni di cui al comma 6, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate.

9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ed esercita i poteri gestionali. È scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore predisporre:

a) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;

b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) il piano pluriennale di attività e il programma annuale;

d) la relazione annuale sull'attività svolta.

10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;

b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.

11. A supporto delle attività dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione è istituito, quale organo consultivo e di raccordo con la comunità scientifica e accademica, un comitato tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente. Le modalità di scelta e i requisiti richiesti sono definiti dal regolamento di organizzazione dell'Ente secondo criteri di alta professionalità e trasparenza. Le candidature per le nomine possono essere presentate da università, ordini professionali, nonché consiglieri regionali. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione, e durano in carica cinque anni. Uno dei componenti è nominato su indicazione dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano pluriennale di attività e sul programma di lavoro annuale.

12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l'articolazione interna.

13. Costituiscono entrate dell'ente:

a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:

1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;

2) contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all'Ente;

3) contributi da parte di enti pubblici o privati;

b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a enti pubblici o privati;

c) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;

d) le entrate derivanti da prestiti o da altre operazioni creditizie.

Art. 4.

Scioglimento dell'IReF e dell'IReR

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono sciolti i consigli di amministrazione dell'IReF e dell'IReR;

b) i presidenti degli stessi istituti cessano dall'incarico e assumono le funzioni di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.

2. Entro sessanta giorni dall'assunzione delle funzioni di commissari straordinari, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per la presa d'atto.

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, all'assegnazione dei beni e del personale degli enti disciolti.

4. Alla data indicata nel decreto di cui al comma 3:

a) l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IReF e all'IReF;

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica IReF);

2) l'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

3) il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

4) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2009);

c) ogni riferimento all'IReF e all'IReR, contenuto in leggi, regolamenti o altri atti s'intende fatto all'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.

5. L'attività di commissariamento si protrae fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

6. Il regolamento di organizzazione e quello di contabilità sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.

7. Il personale dell'IReR, con contratto a tempo indeterminato, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato



giuridico e il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza. Entro il termine di sei mesi dalla costituzione del nuovo Ente sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.

Art. 5.

Attribuzione all'ERSAF delle funzioni della fondazione IREALP Consequente modifica della legge regionale n. 31/2008

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 49:

1) dopo le parole: «dell'ERSAF» è soppressa la virgola ed è inserita la parola: «e»;

2) le parole: «e dell'Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP)» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 58, le parole: «e dell'IREALP» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 62, le parole: «dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna»;

d) al comma 1 dell'art. 63, le parole: «agroalimentare e agroforestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, agroforestale e della montagna»;

e) al comma 3 dell'art. 63, le parole: «agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna»;

f) dopo il comma 2 dell'art. 64 è inserito il seguente: «2-bis. L'ERSAF svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l'ecologia e l'economia su tematiche di interesse per le aree montane»;

g) al comma 3 dell'art. 64, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

h) al comma 4 dell'art. 64, le parole: «agroalimentare e agroforestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, agroforestale e della montagna»;

i) il comma 17 dell'art. 65 è sostituito dal seguente: «17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che ne definisce l'articolazione in dipartimenti, di cui uno dedicato all'attività di ricerca prevista all'art. 2-bis e per la tutela e lo sviluppo della montagna. I dipartimenti possono essere organizzati in sedi territoriali in relazione alle peculiarità funzionali attribuite»;

j) al comma 18 dell'art. 65, le parole: «agricola e forestale» sono sostituite dalle seguenti: «agricola, forestale e della montagna»;

k) al comma 19 dell'art. 65, le parole: «agroalimentare e forestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, forestale e della montagna»;

l) al comma 1 dell'art. 66, le parole: «agricolo e forestale» sono sostituite dalle seguenti: «agricolo, forestale e della montagna»;

m) al comma 2 dell'art. 66, le parole: «agroalimentare e agroforestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, agroforestale e della montagna».

Art. 6.

Disposizioni transitorie - Scioglimento della fondazione IREALP

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è sciolto il consiglio di amministrazione della fondazione IREALP, di seguito denominata fondazione;

b) il presidente della fondazione cessa dall'incarico;

c) con decreto del Presidente della Giunta regionale, il presidente cessato dall'incarico è nominato commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'ampliamento delle

funzioni dell'ERSAF, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera c), sono trasmesse alla Giunta regionale, per la presa d'atto.

3. A seguito della presa d'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale compie gli atti necessari all'estinzione della fondazione.

4. Intervenuta la cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche private, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, all'assegnazione all'ERSAF dei beni e del personale della stessa fondazione.

5. Alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4:

a) l'ERSAF subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla fondazione;

b) è abrogato l'art. 8, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani);

c) è abrogata la lettera b) Fondazione IREALP - Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine, del punto «Fondazioni istituite dalla Regione» dell'allegato A2 della legge regionale n. 30/2006;

d) ogni riferimento alla fondazione contenuto in leggi, regolamenti, o altri atti s'intende fatto all'ERSAF;

e) trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5.

6. Il personale della fondazione IREALP, con contratto a tempo indeterminato, confluente nell'ERSAF, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la fondazione di provenienza. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento della fondazione, sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'ERSAF.

7. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'ERSAF sono adeguati al nuovo assetto.

Art. 7.

Modifiche alle leggi regionali 14/1997; 32 del 2008; 14 e 25 del 2009 conseguenti al riordino

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007» in materia di acquisizione di forniture e servizi», è apportata la seguente modifica: a) nel titolo e ai commi 1 e 2 dell'art. 1 le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2».

2. Alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 1, comma 2; 3, comma 1; 7, comma 3, e 15, comma 2, le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2»;

b) all'art. 10, comma 1, lettera a), le parole: «di cui all'allegato A), lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A1, sezione I, enti dipendenti, lettere a) e c)».

3. Alla legge regionale 3 agosto 2009, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è apportata la seguente modifica: a) al comma 25 dell'art. 7, le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2».

4. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), è apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell'art. 2, le parole: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2».



Art. 8.

Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di organizzazione dell'ARPA è adeguato ai nuovi assetti.

2. La Giunta regionale determina il compenso spettante ai commissari.

3. Per il triennio 2010/2013 le indennità di cui all'art. 1, comma 5-ter, non possono comunque superare l'importo di € 22.500,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per gli altri componenti.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b), e 6, comma 1, lettera c), è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di € 200.000,00.

2. Agli oneri di € 200.000,00, di cui al comma 1, si provvede con le risorse stanziato per l'anno 2010 all'UPB 1.1.4.3.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» come rideterminate dalla variazione di bilancio di cui al comma 3.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012, è apportata la seguente variazione:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» è ridotta per l'anno 2010 di € 200.000,00;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.4.3.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» è incrementata, per l'anno 2010, di € 200.000,00.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 agosto 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/41 del 28 luglio 2010).

10R1617

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2010, n. 23.

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 47 del 23 novembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)


1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 9 del 2001 le parole: «non superiore a 4,5 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 6 Kw oppure non superiore a 10 Kw per i motori elettrici alimentati a batteria».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 novembre 2010

DELLAI

11R0101



LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 2010, n. 24.

Misure integrative per la qualità dell'aria: modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 47 del 23 novembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Il comma 2-*quater* dell'articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è abrogato.

Art. 2.

Integrazione della tabella B del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Nella tabella B del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dopo la sezione relativa alle «Sostanze non comprese nella tabella superiore» e prima dell'appendice, sono inserite le tabelle incluse nell'allegato A di questa legge.

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 51-bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (Disposizioni per gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale). — 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza della Provincia, ai sensi della direttiva 2008/1/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si osservano i documenti BREF (BAT reference documents) pubblicati dalla Commissione europea e le linee guida statali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

2. L'autorizzazione integrata ambientale include tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 3 e 10 della direttiva 2008/1/CE e dalle corrispondenti disposizioni statali, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale fissa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della citata direttiva e nel rispetto delle disposizioni statali di attuazione e di questo testo unico, con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione e delle condizioni locali dell'ambiente.

3. Resta fermo quanto prescritto in ordine ai valori limite di emissione dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

4. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente svolge le attività di controllo sugli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale secondo quanto previsto dalla normativa statale e da questo testo unico, con oneri a carico del gestore.

5. L'agenzia provvede inoltre a pubblicare con cadenza periodica le relazioni che riportano l'esito delle attività di controllo, con particolare riferimento all'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti dalle autorizzazioni integrate ambientali. Le predette relazioni sono affisse all'albo dei comuni territorialmente interessati e sono pubblicate sul sito internet dell'agenzia.»

Art. 4.

Modificazione dell'articolo 102-ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Nel comma 6 dell'articolo 102-*ter* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'agenzia si pronuncia anche sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei termini ivi previsti.»

Art. 5.

Modificazioni dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 1 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) direttiva 2008/1/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.»

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali


1. Le prescrizioni e i valori limite di emissione stabiliti dalle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi fino al rinnovo delle autorizzazioni, fatti salvi i casi di riesame delle autorizzazioni.

2. Continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

3. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti metallurgici con processi termici esistenti, al fine di adeguarlo ai valori limite di emissione stabiliti da questa legge, è concluso entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi degli articoli 29 *quater* e 29 *octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 3 fissa appropriati valori limite di emissione per i PCB, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, degli obiettivi di qualità ambientale e dei valori di riferimento stabiliti a livello comunitario.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i gestori degli impianti metallurgici con processi termici esistenti presentano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente un progetto di sistema di campionamento in continuo finalizzato all'analisi in laboratorio di PCDD e PCDF e di eventuali altri microinquinanti nonché un sistema di monitoraggio delle emissioni secondarie. Questi sistemi sono verificati e approvati, anche con prescrizioni, dall'agenzia entro sessanta giorni, e devono essere resi operativi entro i novanta giorni successivi alla loro approvazione, con oneri — anche di analisi — a carico del gestore.



6. Per assicurare un processo trasparente d'informazione e comunicazione sull'osservanza delle autorizzazioni integrate ambientali, la Provincia promuove — anche su richiesta dei comuni o delle comunità territorialmente interessati — specifiche iniziative di informazione e di partecipazione che coinvolgono le istituzioni e le comunità locali.

Art. 7.

Entrata in vigore

Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 novembre 2010

DELLAI

11R0102

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2010, n. 25.

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune.

(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 48 del 3 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 50-bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (*Esercizi alberghieri non classificati*). — 1. Per favorire il permanere dell'utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall'articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8 e dal regolamento di esecuzione, gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 che non dispongano dei parametri per la classifica a una stella possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Nelle unità abitative previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), degli esercizi classificati ai sensi di questo comma lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera e la prestazione del servizio di pulizia può essere fornita anche solo su richiesta dell'ospite. Per finalità diverse da quelle di questa legge tali esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.

3. Le deroghe previste dal comma 2, secondo periodo, cessano di avere applicazione decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.»

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)

1. L'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Commissione di coordinamento*). — 1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;
- e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
- f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;
- g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;
- h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
- i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;
- j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
- k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.

2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. La commissione è convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. La commissione autorizza:

- a) l'esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
- b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;
- c) l'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
- d) l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.


5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.

6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali.»

Art. 3.

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune è aggiunto il seguente periodo: «Per l'attivazione delle misure gestionali eventualmente previste dal piano per le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano può prevedere l'intervento della competente commissione locale



valanghe, prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19).».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 dicembre 2010

DELLAI

11R0103

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 2010, n. 26.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 50 del 14 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 1) della lettera *c)* del comma 4 le parole: «criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. L'assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d'intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.»;

c) dopo il comma 6 bis è inserito il seguente: «6-ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all'articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale.».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente periodo: «Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste ai sensi del comma 6 per i componenti dell'assemblea eletti a suffragio universale diretto.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino - Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 dicembre 2010

DELLAI

11R0104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 dicembre 2010, n. 25-57/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 4 del 25 gennaio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, concernente l'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2798 di data 3 dicembre 2010, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2892 di data 10 dicembre 2010, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1). Rettifica per errore materiale dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2798 del 3 dicembre 2010»;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo allo scarico delle acque reflue urbane.

1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., le parole: «31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2013».

Art. 2.

Modificazioni del Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1. Il Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., è sostituito dal seguente:

«Capo V - Applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale. - Art. 15 (Autorizzazione integrata ambientale). — 1. L'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal titolo III - bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza della Provincia autonoma di Trento, è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali vigenti nelle materie considerate dal citato decreto legislativo.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformità agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando alla conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia ambientale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la procedura stabilita dall'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In relazione alla complessità del procedimento di autorizzazione integrata ambientale e alla molteplicità delle materie da essa considerate, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può, in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche più volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda presentata, con gli effetti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23 del 1992.

5. Fatte salve le competenze dello Stato, la Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente capo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi comprese l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia, e l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 29-quattordicesimo del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.

7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano ferme le attribuzioni riservate alle strutture e agli organi provinciali competenti dall'articolo 7 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), afferenti autorizzazioni, approvazioni, controlli e provvedimenti ripristinatori ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

Art. 15-bis (Coordinamento con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale). — 1. Qualora i progetti di nuovo impianto o di modifica degli impianti esistenti, ricadenti nell'ambito di applicazione

del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale o, rispettivamente, alla procedura di verifica secondo quanto previsto dalle norme provinciali in vigore, si applicano le disposizioni di coordinamento procedurale previste dal presente articolo.

2. Il soggetto interessato presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale, relativa ai progetti di un nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente, unitamente alla domanda di attivazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetto esecutivo, il termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 è fissato in duecento giorni. Nel caso di progetto di massima, il predetto termine è ridotto a centoquaranta giorni.

3. Ove sia attivata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le disposizioni stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione, afferenti la pubblicità e la partecipazione del pubblico, tengono luogo della corrispondente disciplina stabilita dall'art. 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. Non trovano applicazione le disposizioni relative alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 15, comma 3, del presente regolamento. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria inerente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, trova inoltre applicazione il comma 4 dell'articolo 15.

4. Nel caso di progetto esecutivo, il parere afferente l'autorizzazione integrata ambientale è reso, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in tempo utile per la conclusione della fase istruttoria secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Ove la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto un progetto di massima, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro settantacinque giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale ovvero della deliberazione del Comitato provinciale per l'ambiente, nel caso di opere pubbliche, recante la pronuncia di compatibilità ambientale, in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella medesima deliberazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal comma 6.

6. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale relativa ad un progetto di massima stabilisca di sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale anche il progetto esecutivo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo con riguardo ai progetti esecutivi.

7. La modifica degli impianti esistenti, contemplati dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, è subordinata al preventivo svolgimento della procedura di verifica prevista dalla normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ove non ricorrano le condizioni per l'esclusione della medesima. La determinazione conclusiva della procedura di verifica stabilisce — sulla base del parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente — se ricorrono i presupposti per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni, prescindendo dalla valutazione dell'impatto ambientale, ovvero accerta se le modifiche progettate si configurino come sostanziali ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera l-bis), e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che soggiacciono alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale secondo quanto previsto dal presente articolo.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 dicembre 2010

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 2

11R0074



LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 27.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011).

(Pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0105

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 28.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013.

(Pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.**Regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 4 del 25 gennaio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3036 di data 23 dicembre 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo le parole: «storia locale» sono aggiunte le seguenti: «e storia dell'alpinismo»;

b) al comma 4 dopo le parole: «il candidato che» sono inserite le seguenti: «ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle prove d'esame.».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a sei decimi sia nelle tecniche di progressione che di assicurazione di ciascuna specialità.».

Art. 3.

Modificazione dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «attestata da certificato medico» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazioni dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «f) adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione;»;

b) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le modifiche all'atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola.».

Art. 5.

Modificazione dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «storia locale» sono aggiunte le seguenti: «e delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra».



Art. 6.

Modificazione dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «attestata da certificato medico» sono soppresse.

Art. 7.

Modificazioni dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. All'articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 3) della lettera *a*) del comma 2 dopo le parole: «storia locale» sono aggiunte le seguenti: «e storia dello sci»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. È esonerato dal sostenere l'esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida o di accompagnatore di territorio.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi.»;

d) al comma 7 le parole: «ventiquattro quarantesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei decimi.»;

e) nel comma 8 dopo le parole «di accompagnatore di territorio.» sono inserite le seguenti: «di maestro di sci di altra disciplina.».

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. All'articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *g*) del comma 1 è aggiunta la seguente: «*g-bis*) l'insegnamento del «freeride, freestyle e new school».»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «*5-bis*. L'ammissione al corso per il conseguimento del diploma di specializzazione previsto dal comma 1, lettera *a*), è subordinata all'iscrizione da almeno cinque anni all'albo professionale dei maestri di sci.».

Art. 9.

Modificazione dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «attestata da certificato medico» sono soppresse.

Art. 10.

Modificazione dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è inserito il seguente: «*8-bis*. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione sono quelli nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, ad esclusione dei componenti supplenti del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci nelle sottocommissioni tecniche previste dai commi 3, 4 e 5, che sono nominati su designazione del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci e scelti tra i maestri di sci iscritti all'albo professionale provinciale dei maestri di sci rispettivamente delle discipline alpine, delle discipline del fondo e delle discipline dello snowboard.».

Art. 11.

Modificazione dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».

Art. 12.

Modificazioni dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. All'articolo 31 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *c*) del comma 1 le parole: «direzione della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine, nel caso la scuola pratici prevalentemente l'insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo, nel caso la scuola pratici prevalentemente tale insegnamento, ad un maestro di snowboard, nel caso la scuola pratici prevalentemente tale insegnamento;» sono soppresse;

b) nella lettera *g*) del comma 1 dopo le parole: «adeguata copertura assicurativa» sono inserite le seguenti: «, a carico della scuola.»;

c) dopo la lettera *a*) del comma 2 è inserita la seguente: «*a-bis*) la qualifica di istruttore di telemark rilasciata dalla FISI;»;

d) al comma 6 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le modifiche all'atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola.»;

e) al comma 8 le parole: ««scuola di snowboard»» sono sostituite dalle seguenti: «“, scuola di snowboard” e “scuola di sci e di snowboard”».

Art. 13.

Modificazione dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Nel numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di chi, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione alla prova attitudinale, abbia fatto parte ufficialmente di una squadra nazionale di sci o di snowboard».

Art. 14.


Inserimento dell'articolo 32-bis nel Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Dopo l'articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è inserito il seguente: «Art. 32-bis (*Direzione dei corsi*). — 1. Al fine di sovrintendere ai corsi di formazione previsti da questo regolamento, i Collegi provinciali nominano un direttore dei corsi con il compito di definire l'organizzazione e l'orario delle lezioni e di coordinare il corpo docente.

2. La nomina è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. Il direttore dei corsi dispone in ordine alla sospensione, all'annullamento, alla proroga, all'anticipazione ed alla posticipazione del corso, nel caso risulti necessario per ragioni organizzative o per cause contingenti; tali decisioni sono comunicate alla struttura provinciale competente in materia di turismo.

4. L'effettuazione delle lezioni, l'utilizzo dei crediti formativi e le assenze dei candidati sono certificate dal direttore dei corsi.».



Art. 15.

Modificazioni dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. All'articolo 34 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e sostenuto esami» e «e gli esami sostenuti» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Chi intenda conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci ed abbia partecipato a gare di Coppa del Mondo o a gare olimpiche nelle discipline alpine, del fondo o dello snowboard può chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo per l'esonero dalla frequenza di uno o più corsi tecnico-pratici.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della competente commissione esaminatrice, quando riconosce il credito formativo, indica quali corsi l'interessato è esonerato dal frequentare.».

Art. 16.

Modificazione dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 2, comma 4, e 21, comma 5, del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come rispettivamente modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera b) e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), si applicano alle prove attitudinali indette dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 dicembre 2010

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 1

11R0075

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

LR 6/2003: Regolamento di esecuzione della LR 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della LR 4/2001 (Legge finanziaria 2001).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» che autorizza l'Amministrazione regionale tra l'altro a concedere garanzie per favorire l'acquisto della prima casa;

Visto l'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che autorizza l'Amministrazione regionale a costi-

tuire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

Visto il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 4/2001» approvato con proprio decreto di data 13 aprile 2004, n. 0120/Pres;

Ritenuto di rivedere parte dei criteri e delle modalità di esecuzione al fine di dare maggior slancio all'azione del canale agevolativo;

Atteso che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 96 dd. a settembre 2010, ha espresso a maggioranza, parere favorevole alla delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 1539 in ordine alla proposta di approvazione del suddetto «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 di data 24 settembre 2010 che ha approvato in via definitiva il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»;

Ritenuto di adottare il citato «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1858 di data 24 settembre 2010;

Decreta:


1. È emanato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0004



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0226/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il raf-forzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15 del 29 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nei competiti) agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia dette Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e ai parere motivato della Commissione delle. Comunità europee del 7 luglio 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dai commi da 43 a 46, dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), approvato con proprio decreto 5 aprile 2007, n. 088/Pres. ed abrogato dal comma 67, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n.17 (legge finanziaria 2009), a decorrere dal primo gennaio 2009;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui ai commi da 43 a 46, dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.;

Visto il comma 4 dell'art. 6 del proprio decreto n. 088/Pres./2007 secondo il quale «Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato»;

Visto il comma 4 dell'art. 8 del proprio decreto n. 0263/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato, nonché del finanziamento eventualmente concesso ai sensi del predetto proprio decreto n. 0891 Pres./2007;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, definisce criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea-quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto il comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4/2005, predetto, per il quale «Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individuati canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinti, in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttivi relativi... (*omissis*)... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0334/Pres. di approvazioni di un nuovo regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia;

Considerato che il predetto regolamento, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale - situazione di crisi finanziaria ed economica, consente anche alle imprese già beneficiarie di un intervento, ai sensi del proprio decreto n. 088/Pres./2007, l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/Pres./2009;

Considerato altresì che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 le imprese agricole di alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia sono state interessate da gelate, evento calamitoso che, per sua intensità, ha arrecato notevoli danni agli impianti di produzione arboree ed arbustive e che, con proprio decreto 11 agosto 2010, n. 0195/Pres., è stato riconosciuto quale aversità atmosferica di carattere eccezionale;

Considerato inoltre che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Ritenuto pertanto, in considerazione della necessita di garantire il massimo sostegno finanziario alle suddette imprese, di consentire alle stesse l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/ Pres.12009 secondo modalità ed importi adeguati;

Rilevata la necessità di consentire alle suddette imprese, già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 0263/Pres./2009, di poter nuovamente accedere ai benefici di cui ai medesimo decreto;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto «de minimis», secondo quanto previsto dal predetto regolamento (CE) 1998/2006, tenuto altresì con; del disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1997 di data 8 ottobre 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in attuazione del comma *i-bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n.4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio-2007, n.1 (Legge finanziaria 2007)»;

Considerato che con la medesima deliberazione il citato regolamento è stato individuato come canale contributivo al quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:

È emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in attuazione del comma *i-bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, RICADENTI NEI COMUNI DANNEGGIATI DALL'EVENTO GELATE VERIFICATOSI DAL 19 DICEMBRE 2009 AL 17 MARZO 2010, IN ATTUAZIONE DEL COMMA *i-bis*, DELL'ART. 12-*bis*, DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4 IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEI COMMUNI DA 43 A 46, DELL'ART. 7, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento, nell'attuale contesto di crisi dei mercati finanziari e di gravi turbative dei sistemi economici locali ed internazionali, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ulteriormente sofferenti in quanto danneggiate dall'evento gelate che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 ha colpito alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni colpiti dal predetto evento calamitoso, in attuazione del comma *i-bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dei commi da 43 a 46, dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2. Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) hanno unità produttiva ricadente in uno o più comuni elencati nell'allegato A al presente regolamento danneggiati dall'evento gelate riconosciuto quale avversità atmosferica di carattere eccezionale con decreto del Presidente della Regione n. 11 agosto 2010, n.195;

b) trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione;

c) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

e) non sono da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea -quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 3. Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

2. L'ammontare massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 1.000.000,00 euro, ridotto a 500.000,00 euro per le imprese che abbiano già usufruito, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 334 (Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione del comma *i-bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), dei finanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui ai commi da 43 a 46 dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

3. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui al comma 4 dell'articolo e, del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009.

4. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinate dai commi da 2 a 4 dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

5. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente



del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010.

6. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

Art. 4. Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 263/2009.

2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento contengono esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy.

Art. 5. Modulistica

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento è emanata con decreto della Direzione centrale competente da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. (Omissis).

10R1600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. **0227/Pres.**

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e ai pareri motivati della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 337 del 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produ-

zione di prodotti agricoli previsti dai commi da 12 a 15 dell'art. 3. della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009), approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres.;

Visto il comma 4 dell'articolo 6 del proprio decreto n.088/Pres./2007 secondo il quale "ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, definisce criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009, recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy;

Vista la decisione n. C(2010)715 del 1° febbraio 2010 della Commissione europea; relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 - Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante: «Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»);


Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito del lavoratore e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis, della legge regionale 4/2005, predetto, per il quale «Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi... (omissis)... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433, che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Considerato che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 le imprese agricole di alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia sono state interessate da gelate, evento calamitoso che per sua intensità ha arrecato notevoli danni agli impianti di produzione arborea ed arbustive e che con proprio decreto 11 agosto 2010, n. 0195/Pres. è stato riconosciuto quale avversità atmosferica di carattere eccezionale;

Considerato altresì che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;



Ritenuto pertanto, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle suddette imprese, di predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, consenta alle imprese medesime l'accesso ai finanziamenti di cui al proprio decreto numeri 0263/Pres./2009 secondo modalità ed importi adeguati;

Rilevata altresì la necessità di consentire alle suddette imprese già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 0261/Pres./2009 di poter nuovamente accedere ai benefici di cui al medesimo decreto;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal predetto regolamento (CE)1535/2007 tenuto altresì conto del disposto di cui agli articoli 2: 3, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1998 di data 8 ottobre 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1-bis dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15 dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)»;

Considerato che con la medesima deliberazione il citato regolamento è stato individuato come canale contributivo ai quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1-bis dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15 dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DI IMPRESE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI RICADENTI NEI COMUNI DANNEGGIATI DALL'EVENTO GELATE VERIFICATOSI DAL 19 DICEMBRE 2009 AL 17 MARZO 2010 IN ATTUAZIONE DEL COMMA 1-BIS, DELL'ART. 12-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4 IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEI COMMI DA 12 A 15, DELL'ART. 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009).

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento, nell'attuale contesto di crisi dei mercati finanziari e di gravi turbative dei sistemi economici locali ed internazionali, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ulteriormente sofferenti in quanto danneggiate dall'evento gelate che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 ha colpito alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni colpiti dal predetto evento calamitoso, in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dei commi da 12 a 15, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Art. 2. Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) hanno unità produttiva ricadente in uno o più comuni elencati nell'allegato A al presente regolamento, danneggiati dall'evento gelate riconosciuto quale avversità atmosferica di carattere eccezionale con decreto del Presidente della Regione n. 11 agosto 2010, n. 195;

b) producono prodotti agricoli nella regione;

c) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

e) non sono da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea-quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 3. Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

2. L'ammontare massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 200.000,00 euro.



3. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dai commi da 2 a 9 dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui ai commi da 12 a 15 dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti minimi e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010.

5. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui al comma 4 dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009.

6. Ai fini del presente regolamento non trova altresì applicazione l'indicazione secondo la quale, nell'elencazione delle poste contabili prevista dal comma 3, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009, l'importo da considerare in caso di scoperti di conto corrente è il minore tra i saldi negativi rilevati alla data di entrata in vigore del regolamento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.

7. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

Art. 4. Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 261/2009.

2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento contengono esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy.

Art. 5. Modulistica

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento è emanata con decreto della Direzione centrale competente da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

10R1599

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 17.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 27 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 21/2003

1. Dopo il comma 20 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), è inserito il seguente:

«20-bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente: «1-bis. Le sedute del consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.»


2. All'art. 34 della legge regionale n. 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);»;

c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;».

3. Il comma 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2006 è sostituito dal seguente: «6. L'intesa è espressa dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal



consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'ufficio di presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.».

4. Dopo il comma 5-ter dell'art. 46 della legge regionale n. 1/2006 è aggiunto il seguente: «5-quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali"».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 23/1997

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale), è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Conferimento di funzioni ai comuni in materia di usi civici). — 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

2. Il procedimento per l'elezione dei comitati previsti dalla legge n. 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2009

1. Alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4-bis dell'art. 7 è abrogato;

b) il comma 6 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: «6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota è calcolata in base ai criteri definiti dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'art. 4, comma 1.»;

c) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.»;

d) il comma 9 dell'art. 26 è sostituito dal seguente: «9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del servizio di Polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'art. 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 14/1995

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri.

2-ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale), in quanto compatibili.

2-quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonché i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.».

Art. 6.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 12/2010

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), dopo le parole «nel Comune di Majano,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano.».

Capo II

TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 7.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 30/2007

1. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), è aggiunta la seguente: «e-bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precentico, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.».

Art. 8.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo il comma 87 dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), è inserito il seguente: «87-bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'art. 2, comma 50, della legge regionale n. 22/2007 (assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 maggio 2013.».


Art. 9.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 24/2005

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo n. 9476, la cui denominazione è modificata come



segue: «Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio».

Art. 10.

Conferma contributi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'art. 5, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), all'Associazione Int di Cuie di Tarcento, consentendone la devoluzione per le medesime finalità in luogo diverso rispetto a quello riportato nel decreto di concessione e la fissazione in sanatoria di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Art. 11.

Conferma contributo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'art. 161 della legge regionale n. 2/2002, al Comune di Claut e finalizzato all'intervento per la realizzazione di opere varie connesse allo sviluppo turistico dell'area Lesis-Pradut-Resettum, previa istanza del comune, per interventi di opere e arredi complementari finalizzati allo sviluppo turistico dell'area medesima.

Art. 12.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2008

1. Al comma 34 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), dopo le parole «è presentata» sono inserite le seguenti: «entro il 30 giugno 2009».

Art. 13.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 40 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2011».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 40, della legge regionale n. 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo n. 1702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 14.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 75/1978

1. Dopo il comma 26 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2010, sono inseriti i seguenti:

«26-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'art. 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.

26-ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26-bis sono puntualmente individuati con deliberazione della giunta regionale.

26-quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.

26-quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26-ter.

26-sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.

26-septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26-bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.».

Capo III

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 75/1978

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), le parole «o sindacali» sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 16.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 18/1996

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Pubblicazione dati). — 1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.».

Art. 17.

Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996

1. Dopo il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 18/1996 è inserito il seguente: «3-bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della giunta regionale, con funzioni vicarie.



Art. 18.

Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 53/1981

1. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le parole «otto unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità».

Art. 19.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le parole «presieduta da un direttore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «composta da dirigenti dell'amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente».

Art. 20.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 12/2010

1. Al comma 17 dell'art. 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), le parole «che vanno in quiescenza entro il 30 novembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 17, della legge regionale n. 12/2010, come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

Art. 21.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 13/2003

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «ventunesimo».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 13/2003, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 22.

Modifica all'art. 5-bis della legge regionale n. 21/1981

1. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), le parole «previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio».

Art. 23.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 12/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della direzione centrale funzione pubblica e della direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10, comma 4-bis, della legge regionale n. 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

Art. 24.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24/2009

1. All'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1, della lettera a) del comma 16 è abrogato;

b) alla fine del numero 4, della lettera b) del comma 16 sono aggiunte le parole «, nonché del personale utilizzato da parte dei comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione»;

c) dopo il numero 7, della lettera b) del comma 16 è aggiunto il seguente:

«7-bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.»;

d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.»;

e) alla fine del comma 19 sono aggiunte le seguenti parole: «Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.»;

f) la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:


«21-bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.»;

h) al comma 40 dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento».

Art. 25.

Percorsi formativi professionali

1. I soggetti che ricoprono nell'Ente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia incarichi politici o istituzionali sono esentati per la durata del loro incarico dallo svolgere percorsi formativi professionali.



Capo V

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLINO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 3/2001

1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.»;

b) alla fine del comma 2 dell'art. 6 sono aggiunte le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

c) alla fine del comma 3 dell'art. 6 sono aggiunte le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

d) al comma 2 dell'art. 11 le parole «entro cinque giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 13/2009

1. All'art. 22-bis della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferenza di servizi istruttoria»;

b) al comma 1 le parole «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;

c) al comma 2 dopo le parole «conferenza di servizi» è inserita la seguente: «istruttoria»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'art. 22-quater, comma 3.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.».

2. All'art. 22-ter della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'amministrazione precedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denomi-

nati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.

1-ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22-bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.».

3. All'art. 22-quater della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 dopo le parole «un'amministrazione statale» sono inserite le seguenti: «ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali».

4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008), è abrogato.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI

Art. 28.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/2010

1. All'art. 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «degli enti locali» sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici anche economici»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.».



TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

Art. 29.

Modifica all'allegato E della legge regionale n. 29/2005

1. All'allegato E della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), alla voce «Commercio in sede fissa» le parole «Apertura e trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione».

Art. 30.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 14/2010

1. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 2010, n. 14 (norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:

«9-bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.»

Art. 31.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 14/2010

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 14/2010 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.»

Art. 32.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 8/2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«1-bis. La destinazione d'uso delle aree adibite all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti è compatibile con l'attività di noleggio senza conducente di veicoli per trasporto di persone e/o cose.»

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale n. 17/1990

1. Alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Orario di apertura). — 1. L'orario settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti è fissato in un minimo di 41 ore e 30 minuti e un massimo di 73 ore e 15 minuti.

2. Ferma restando l'esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle fasce orarie intercorrenti dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1, il gestore può

liberamente determinare l'articolazione giornaliera dell'orario, per un massimo di dodici ore giornaliere.

3. Gli impianti aperti obbligatoriamente la domenica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, restano chiusi il lunedì immediatamente successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo. Qualora ricorrano esigenze connesse al traffico veicolare, gli impianti aperti hanno la facoltà di recuperare il giorno di riposo in un feriale della settimana immediatamente successiva a quella di apertura, a scelta del gestore, in osservanza a quanto prescritto dal comma 5.

4. L'obbligo di chiusura settimanale di cui al comma 3 può essere derogato dal gestore, previa comunicazione al comune, per esigenze connesse al traffico veicolare e nel rispetto dei principi dei contratti di lavoro del comparto.

5. Ogni modifica dell'orario di servizio di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, va effettuata previa comunicazione al Comune.»;

b) il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.»

Art. 34.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 14/2008

1. All'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo art. 10, comma 1, i comuni devono verificare la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine del 30 giugno 2011.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora i comuni non eseguano la verifica della compatibilità territoriale degli impianti prescritta dal comma 1, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di energia e distribuzione dei carburanti, al fine di salvaguardare l'interesse alla sicurezza stradale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva avvalendosi dell'ufficio regionale competente in materia.

1-ter. L'ufficio regionale si avvale delle strutture del comune inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 1-bis conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione, fino al momento dell'adozione da parte della giunta degli atti in via sostitutiva.»;


c) al comma 7-bis le parole «e comunque entro il 31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 luglio 2011».

Art. 35.

Inserimento degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge regionale n. 11/2009

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis (Azioni a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di generi di Monopolio). — 1. In relazione all'eccezionale contrazione



nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e Udine.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono rivolte in particolare:

- a) alla creazione di nuove imprese;
- b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
- c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione.

3. La giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione delle azioni di cui al comma 2.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 36.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 12/2009

1. Il comma 56 dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), è sostituito dal seguente:

«56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale n. 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge regionale n. 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2002

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 64 è sostituito dal seguente:

«7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.»

b) al comma 2 dell'art. 65 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo dopo le parole «l'ufficio di ricevimento» è aggiunta la seguente: «principale»;

2) nel quarto periodo dopo le parole «l'ufficio di ricevimento» è aggiunta la seguente: «principale»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 85 è aggiunto il seguente:

«1-bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro

aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.»

Art. 38.

Inserimento dell'art. 37 nella legge regionale n. 23/2007

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione). — 1. La provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.

2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).»

Art. 39.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2010

1. Al comma 45 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), dopo le parole «già sostenute dall'ente e» sono inserite le seguenti: «da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata dei mutui in essere relativi all'opera.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2006

1. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 6 dopo le parole «accertato in via definitiva» sono inserite le seguenti: «previa definizione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo ovvero penale.»;

b) il comma 3 dell'art. 32 è abrogato.

Art. 41.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 27/2007

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola «Direzione» sono aggiunte le seguenti: «, attraverso il servizio competente per materia.»

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2007

1. L'art. 3 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Regime delle iscrizioni). — 1. È istituito presso la direzione il registro regionale delle cooperative, di seguito denominato registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, secondo comma, del codice civile e all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice



civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

2. Sono iscritte nel registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.

3. L'organizzazione e la tenuta del registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.

4. La pubblicità dei dati del registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.»

Art. 43.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 27/2007

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'iscrizione nel registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.»

Art. 44.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2007

1. L'art. 5 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Elenco regionale speciale degli enti cooperativi*). — 1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.

2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla direzione la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;

b) le cariche sociali e le relative variazioni;

c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'art. 27-ter del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'art. 27-ter del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.

4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.

5. Le iscrizioni nell'elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 45.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2007

1. L'art. 6 della legge regionale n. 27/2007 è abrogato.

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2007

1. L'art. 7 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Comunicazioni*). — 1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'art. 223-sexiesdecies del regio decreto n. 318/1942, è resa disponibile alla direzione.

2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della direzione i seguenti documenti:

a) il bilancio di cui all'art. 2545-octies del codice civile;

b) i regolamenti interni;

c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (nuove norme in materia di società cooperative).»

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2007

1. L'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Cancellazione dal registro*). — 1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della direzione.

2. La cancellazione dal registro è disposta dal servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:

a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;

b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;

d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;

e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;

f) trasformazione in altra forma societaria.»

Art. 48.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 27/2007

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Cancellazione dall'elenco regionale speciale degli enti cooperativi*). — 1. La cancellazione dall'elenco regionale speciale degli enti cooperativi è disposta dal servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:


a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;

c) nel caso di cui all'art. 27-ter del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;

d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.»



Art. 49.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 27/2007

1. All'art. 9 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal registro e dall'elenco regionale speciale degli enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.»;

b) al comma 2 dopo le parole «sul ricorso» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 50.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2007

1. L'art. 10 della legge regionale n. 27/2007 è abrogato.

Art. 51.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2007

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 23.»;

b) la lettera c) è abrogata.

Art. 52.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 27/2007

1. All'art. 16 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «con proprio provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore centrale»;

b) al comma 2 le parole «con proprio provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore centrale».

Art. 53.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 27/2007

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 27/2007 le parole «sulla base di una convenzione» sono soppresse.

Art. 54.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 27/2007

1. Dopo il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 27/2007 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

8-ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8-bis è immediatamente cancellato dall'elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.».

Art. 55.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 27/2007

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octies-

sdecies del codice civile, all'art. 223-sexiesdecies del regio decreto n. 318/1942 e all'art. 12, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), sono adottati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere della commissione.».

Art. 56.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 27/2007

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 27/2007, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 57.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 27/2007

1. All'art. 27 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del regionale delle cooperative.»;

b) al comma 2 dopo le parole «Associazione richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle associazioni»;

c) al comma 3 dopo la parola «tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti»;

d) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:

«d-bis) elenco dei revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.».

Art. 58.


Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 27/2007

1. All'art. 32 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «delle associazioni» è inserita la seguente: «regionali»;

b) al comma 4 dopo le parole «alle associazioni» è inserita la seguente: «regionali».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27/2007, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 8772 nella cui denominazione dopo le parole «alle associazioni» è aggiunta la seguente: «regionali».



TITOLO III
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

Art. 59.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 80/1982

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole «agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla giunta regionale e dall'assessore competente in materia di agricoltura».

Art. 60.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 18/2004

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è inserito il seguente:

«2-ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima.».

Art. 61.

Modifiche alla legge regionale n. 31/2005

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 4 è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.»;

c) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura). — 1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

2. L'amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

3. L'amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sull'albo

pretorio del comune interessato e sull'albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.

4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'art. 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;

b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;

c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;

d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;

g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;

h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sull'albo pretorio del comune interessato e sull'albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

6. I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di pesca.

7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.».

Art. 62.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 17/2006

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Determinazione del livello minimo di redditività). — 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orienta-



mento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di risorse agricole.»

Art. 63.

Modifiche alla legge regionale n. 28/2002

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 5 dopo le parole «si avvale dei Consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva,» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.»;

b) al comma 6 dell'art. 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2000 e previa deliberazione della giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni.»;

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Esame tecnico dei piani di riordino fondiario*). — 1. La conferenza interna di servizi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215/1933.»;

d) prima dell'art. 28 è inserito il seguente:

«Art. 28 (*Ante fissazione termini*). — 1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.»

Art. 64.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2007 e alla legge regionale n. 24/2009

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2007 dopo le parole «controllo e vigilanza,» sono inserite le seguenti: «erogazione di contributi.».

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la direzione centrale l'osservatorio del legno che si avvale del sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.»

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 9/2007, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

5. All'art. 11 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in vigore dall'1° dicembre 2009, i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI

ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'art. 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.»

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 11, comma 8, della legge regionale n. 9/2007, come sostituito dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 503 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi ai proprietari di boschi per la redazione dei PGF e dei PFI».

7. All'art. 15 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività selvicolturali di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.»

8. All'art. 16 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola: «Divieti» sono aggiunte le seguenti: «e deroghe»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.»

9. All'art. 17 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.»;

b) ai commi 2 e 4 le parole: «l'ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguato livello di vitalità per lo».

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, come sostituito dal comma 9, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

11. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli-Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.»



1-ter. La domanda di contributo di cui al comma 1-bis è presentata alla direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.»

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, della legge regionale n. 9/2007, come inserito dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

13. All'art. 20 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), h) e i) del comma 1 sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'art. 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7 la parola: «,h)» è soppressa;

e) al comma 8 la parola: «a),» è soppressa;

f) il comma 10 è abrogato.

14. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Alla direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.»

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, come sostituito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 3187 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi».

16. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname). — 1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 24-bis della legge regionale n. 9/2007, come inserito dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi per le utilizzazioni boschive e la vendita del legname».

18. L'art. 32 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Cessione di materiale vivaistico). — 1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'art. 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della giunta regionale.

2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'art. 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.»

19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 32 della legge regionale n. 9/2007, come sostituito dal comma 18, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 983 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei territori montani, la Regione promuove altresì le attività di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'art. 25.

2-ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2-bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di gestione forestale.

2-quater. Le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2-ter sono disposti con apposito regolamento.»

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 37, comma 2-ter, della legge regionale n. 9/2007, come inserito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 505 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi ai proprietari di boschi montani per l'acquisto di beni finalizzati alle attività di gestione forestale».

22. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 9/2007 è aggiunta la seguente:

«a-bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);»

23. All'art. 43 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «subordinata alla» sono sostituite dalle seguenti: «compensata dalla» e la parola «compensativo» è soppressa;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.»

24. L'art. 50 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Casi particolari di progettazione). — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 42, comma 4, e dall'art. 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'art. 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.»


25. All'art. 51 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera «Q» è sostituita dalle seguenti parole: «per servizi e attrezzature collettive»;

b) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: «La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'art. 47 le zone trasformate.»

26. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale n. 9/2007 le parole: «, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto» sono soppresse.

27. Al comma 1 dell'art. 77 della legge regionale n. 9/2007 le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione centrale».



28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 77, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

29. Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale n. 9/2007 è inserita la seguente: «Sezione IV-bis lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente:

Art. 78-bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente). — 1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.

Art. 78-ter (Modalità di esecuzione dei lavori). — 1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.

Art. 78-quater (Estirpazione, taglio e diserbo). — 1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.»

30. Alla legge regionale n. 9/2007 è aggiunto in fine il seguente allegato:

«Allegato A (riferito all'art. 78-bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)):

1. *Ailanthus altissima*;
2. *Ambrosia artemisiifolia*;
3. *Senecio inaequidens*.»

31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 78-ter della legge regionale n. 9/2007, come introdotto dal comma 29, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Spese per la lotta alle specie vegetali infestanti».

32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

33. Al comma 1 dell'art. 94 della legge regionale n. 9/2007 dopo le parole «soggetti privati» sono inserite le seguenti: «o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione».

34. Al comma 1 dell'art. 97 della legge regionale n. 9/2007 dopo le parole «nazionali e regionali di settore» sono inserite le seguenti: «, nonché le eventuali linee guida approvate dalla giunta regionale.».

35. Dopo il comma 5 dell'art. 98 della legge regionale n. 9/2007 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'art. 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (capitolato generale d'onere per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.».

36. I commi 56 e 57 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), sono abrogati.

Art. 65.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 12/2009

1. Dopo il comma 54 dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), è inserito il seguente:

«54-bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont S.p.A. ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'art. 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'amministrazione regionale.».

TITOLO IV

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA

Art. 66.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2007

1. La lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

2. La rubrica dell'art. 56 della legge regionale n. 5/2007 è sostituita dalla seguente: «Commissione regionale».

3. L'art. 58 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica). — 1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I comuni competenti, ai sensi dell'art. 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 42/2004.».

4. All'art. 60 della legge regionale n. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:»;


b) alla lettera *a*) del comma 1 le parole «, posti all'esterno di PRPC,» sono soppresse;

c) alla lettera *c*) del comma 1 dopo le parole «presentazione della denuncia di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera»;

d) al comma 4 le parole «PTR» sono sostituite dalle seguenti: «piano paesaggistico regionale».

5. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della commissione regionale e delle commissioni locali per il paesaggio.».



Art. 67.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12/2008

1. All'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole «In luogo dell'espropriazione il comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.»;

b) al comma 7 le parole «è approvato dal consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato dalla giunta comunale o dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 5/2007».

Art. 68.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti). — 1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia di tutela ambientale e paesaggistica.».

Art. 69.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 12/2009

1. Il comma 42 dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), è sostituito dal seguente:

«42. La commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il presidente, è nominata dalla giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 42, della legge regionale n. 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 70.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2009

1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 dopo le parole «modifiche delle destinazioni d'uso e» è aggiunta la seguente: «aumento»;

b) alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 dopo le parole «installazione di impianti solari termici o fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «aderenti o»;

c) dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 16 è inserita la seguente:

«m-bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli

stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.»;

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 17 è inserita la seguente:

«d-bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente.»;

e) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19 dopo le parole «gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera.»;

f) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 30 dopo le parole «e di specifiche convenzioni per l'uso» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati»;

g) al comma 1 dell'art. 57 dopo le parole «previsti dagli strumenti urbanistici» la parola «comunali» è soppressa;

h) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 57 dopo le parole «per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi» le parole «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo».

Art. 71.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 16/2008

1. All'art. 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e rientrino nei limiti di potenza, per tipologia di fonte, individuati nei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi).»;

b) al comma 2 le parole «lettera a), » sono soppresse;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia).

2-ter. L'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del consiglio comunale competente per territorio.».



Art. 72.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 17/2008

1. Il comma 24 dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.»

Art. 73.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 33 dell'art. 3 della legge regionale n. 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), le parole «già concessi» sono sostituite dalle seguenti: «già assegnati o concessi».

Art. 74.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009

1. All'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 le parole «è autorizzata la spesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'agenzia medesima»;

b) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 24/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 e al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 75.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 28/2004

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), è sostituito dal seguente:

«4. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.»

Art. 76.

Modifica all'art. 75 della legge regionale n. 63/1977

1. Al terzo comma dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole «per un periodo non inferiore a 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA

Art. 77.

Modifiche alla legge regionale n. 9/1999

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (disposizioni varie in materia di competenza regionale), è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Definizione delle pratiche contributive di cui all'art. 23). — 1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'art. 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'art. 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. all'amministrazione regionale.

3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).»

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 23-bis, comma 2, della legge regionale n. 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce «per memoria» con la denominazione «Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. in materia di edilizia abitativa».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/1999 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'amministrazione regionale, con decreto del direttore del servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.

8-ter. Il decreto di cui al comma 8-bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.»

Art. 78.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 6/2003

1. Al comma 1.1. dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «, di cui uno in regione» sono soppresse.

Art. 79.

Sostituzione dell'art. 1-bis della legge regionale n. 23/2005

1. L'art. 1-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis (Ambito di applicazione). — 1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia):

a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;

c) ristrutturazione edilizia;

d) restauro e risanamento conservativo;



e) manutenzione straordinaria, nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti;

f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura.

2. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici esistenti nei seguenti casi:

a) trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici prevista dall'art. 6-bis, di seguito certificazione VEA, è presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;

b) contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA è consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto;

c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA è redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.

3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e non dotati di impianti tecnici soggetti al calcolo delle prestazioni ai sensi del protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'art. 6.

4. Nel caso di unità immobiliari e di edifici esistenti nei quali siano presenti porzioni di immobile adibite a usi diversi e non sia tecnicamente possibile calcolare separatamente le diverse zone termiche, l'immobile è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

5. Nei casi in cui il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) prevede la certificazione energetica degli edifici la stessa è sostituita dalla certificazione VEA.

6. Le procedure di rilascio della certificazione VEA e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della stessa sono definiti con regolamento regionale.»

Art. 80.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2005

1. All'art. 2 della legge regionale n. 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(definizioni)»;

b) al comma 1-bis dopo le parole «che prevedono» sono inserite le seguenti: «in particolare»;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per destinazioni d'uso degli edifici, quelle indicate nell'art. 5 della legge regionale n. 19/2009;

b) per interventi edilizi, quelli definiti dall'art. 4 della legge regionale n. 19/2009;

c) per rudere, un organismo edilizio non dotato di mura perimetrali o di strutture orizzontali o di copertura, in quanto crollate;

d) per classe energetica, l'intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica è riferita, in particolare, alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e alla produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio;

e) per classe ambientale, quella definita dalle seguenti valutazioni, effettuate tramite le seguenti schede del protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'art. 6:

1) valutazione energetica;

2) presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

3) materiali da costruzione;

4) risparmio idrico e permeabilità dei suoli;

5) qualità esterna e interna.

1-quater. Per quanto non previsto dai commi 1, 1-bis e 1-ter, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 192/2005 e di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), nonché le disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, e nel decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).».

Art. 81.

Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 23/2005

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 23/2005 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Esclusioni). — 1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongono il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;

i) i ruderi;

j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.»

Art. 82.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 23/2005

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2005 dopo le parole «di cui all'art. 2» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettera f).».



Art. 83.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2005

1. All'art. 6 della legge regionale n. 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «, e in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'art. 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energetico-ambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.»

Art. 84.

Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 23/2005

1. 1. All'art. 6-bis della legge regionale n. 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;

b) al comma 2 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;

c) al comma 3 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;

d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «decreto legislativo n. 192/2005» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli edifici e le unità immobiliari soggetti alla presente legge sono dotati di certificazione VEA rilasciata dai soggetti individuati ai sensi del regolamento di cui all'art. 1-bis, comma 6. La certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal decreto legislativo n. 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli attestati di certificazione energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell'entrata in vigore della certificazione VEA, sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall'art. 1-bis.».

Art. 85.

Modifiche all'art. 6-ter della legge regionale n. 23/2005

1. All'art. 6-ter della legge regionale n. 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di sostenibilità energetico ambientale degli edifici» sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole «dichiarazioni di conformità» sono sostituite dalle seguenti: «certificazioni VEA»;

c) alla lettera f) del comma 1 dopo la parola «energetico» è aggiunta la seguente: «ambientale»;

d) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente: «f-bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza»;

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I corrispettivi per le attività di cui al comma 1 possono essere definiti con regolamenti regionali.».

Art. 86.

Inserimento dell'art. 6-quater nella legge regionale n. 23/2005

1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 23/2005 è inserito il seguente:

«Art. 6-quater (Controlli e sanzioni amministrative). — 1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'art. 1-bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonché ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.

2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;

b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;

c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. L'amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'art. 1-bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'ordine o al collegio di appartenenza.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.».

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 6-quater della legge regionale n. 23/2005, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1213 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative in materia di edilizia sostenibile».

Art. 87.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2005

1. L'art. 7 della legge regionale n. 23/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Formazione e informazione). — 1. L'amministrazione regionale, in collaborazione con ARES, promuove corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti.

2. La Regione realizza, in collaborazione con ARES, sul proprio sito web, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile e un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici volto, in particolare, alla creazione di un catasto energetico ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonché a uniformare, sul territorio regionale, le modalità d'intervento dei comuni e delle province.

3. Le modalità di accesso al sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici, nonché del relativo funzionamento, sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 1-bis, comma 6.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 3012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la deno-



minazione «Spese per corsi sulla certificazione VEA e per interventi relativi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale svolti in collaborazione con ARES».

Art. 88.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 23/2005

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 23/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale). — 1. L'amministrazione regionale può prevedere specifici canali contributivi a sostegno dei maggiori oneri connessi al rilascio della certificazione VEA prevista dall'art. 6-bis e, in particolare, per la predisposizione delle schede del protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettere a) e b).».

Art. 89.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 23/2005

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2005 è abrogato.

Art. 90.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 23/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2005 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 1-bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:

a) dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti agli interventi edilizi di cui al comma 1;

b) dal 1° gennaio 2012 per le unità immobiliari e gli edifici esistenti, nei casi indicati al comma 2.».

Art. 91.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 76 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), dopo le parole «ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «e acquisto di immobili».

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 76, della legge regionale n. 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 76, della legge regionale n. 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 92.

Modifica all'art. 9 alla legge regionale n. 9/2008

1. Dopo il comma 37 dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), è inserito il seguente:

«37-bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.».

Art. 93.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 11/2009

1. All'art. 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).»;

c) al comma 4 dopo le parole «(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero al fondo istituito dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (disposizioni varie in materia di competenza regionale)».

Art. 94.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 12/2009

1. All'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «, finalizzato al» sono sostituite dalle seguenti: «e il»;

b) al comma 24 dopo le parole «del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto»;

c) al comma 25 dopo le parole «nel medesimo.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.».


2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 11, comma 23, della legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 95.

Inserimento dell'art. 7-quater nella legge regionale n. 20/1983

1. Dopo l'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:

«Art. 7-quater (Ammissibilità domande di contributo). — 1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 7-ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 17/2008 e dall'art. 15 della legge regionale n. 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.».



Art. 96.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 17/2008

1. Il comma 44 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«44. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10, comma 44, della legge regionale n. 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Dopo il comma 44 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 è inserito il seguente: «44-bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.»

4. Al comma 49 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 dopo le parole «altre contribuzioni» sono inserite le seguenti: «o incentivi o detrazioni fiscali».

5. Dopo il comma 49 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 è inserito il seguente:

«49-bis. Le somme risultate disponibili in caso di revoca dei contributi sono allocate sul capitolo di spesa 3396 ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.»

5. Le disposizioni di cui all'art. 10, commi 44, 44-bis, e 49-bis, della legge regionale n. 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44-bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.

Art. 97.

Modifica all'allegato A alla legge regionale n. 11/2010

1. Il punto 24 dell'allegato A dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:

«24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);».

Art. 98.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2009

1. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 3 le parole «agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6»;

c) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'art. 5, comma 3.».

Art. 99.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 16/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2009 le parole «agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 6».

Art. 100.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2009

1. All'art. 5 della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.».

Art. 101.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 16/2009

1. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 le parole «e dell'esito della verifica tecnica di cui all'art. 7, comma 3,» e «, nonché dell'art. 7, comma 2» sono soppresse.

Art. 102.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16/2009

1. All'art. 7 della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'art. 6, comma 5.»;

b) i commi da 2 a 9 sono abrogati.

Art. 103.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 16/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del sindaco prevista dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone



sismiche), e di cui all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.».

Art. 104.

Norma transitoria

1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dal 1° luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2009, come introdotto dall'art. 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 105.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale*). — 1. La Regione esprime il parere di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte II del decreto legislativo medesimo.

2. La Regione può promuovere l'intesa con lo Stato volta al riconoscimento del concorrente interesse regionale di infrastrutture e insediamenti, ai fini della partecipazione alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

3. Il Presidente della Regione esprime il parere di cui al comma 1, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente. La deliberazione giuntale dà atto dei pareri resi ai sensi del comma 4 e di eventuali pareri e valutazioni tecniche acquisiti per esigenze istruttorie.

4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione può acquisire il parere del comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri comuni eventualmente interessati. I comuni esprimono tale parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Regione prescinde dai pareri.».

Art. 106.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 5 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Ambito di applicazione*). — 1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 9-bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006;

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'art. 9-bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.».

Art. 107.

Modifica all'art. 5-bis della legge regionale n. 43/1990

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 43/1990 è sostituita dalla seguente:

«a) i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;».

Art. 108.

Inserimento dell'art. 5-ter nella legge regionale n. 43/1990

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale n. 43/1990 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (*Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione*). — 1. Le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 kw medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:

a) compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei comuni interessati;

b) espletamento dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.».

Art. 109.

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della legge regionale n. 43/1990

1. La rubrica della sezione I del capo III della legge regionale n. 43/1990 è sostituita dalla seguente: «Verifica di assoggettabilità».

Art. 110.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 9 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Coordinamento dei procedimenti*). — 1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione di piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.



2. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 9-bis può essere condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'art. 30, qualora il livello di dettaglio del piano o del programma lo consenta. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all'autorità procedente nel processo di valutazione ambientale strategica, che la trasmette all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si esprime con parere vincolante.

3. La verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale comprendono la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Ai fini di cui al comma 3 il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale, contenenti anche lo studio d'incidenza di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto.

5. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza delle integrazioni procedurali di cui ai commi 2 e 3.»

Art. 111.

Sostituzione dell'art. 9-bis della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 9-bis della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 9-bis (Verifica di assoggettabilità - screening). — 1. I progetti di cui all'art. 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al decreto legislativo n. 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel *Bollettino ufficiale* della Regione e all'albo pretorio dei comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della commissione tecnico-consulativa VIA di cui all'art. 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione nel sito web della Regione.

10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.»

Art. 112.

Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale n. 43/1990

1. La rubrica della sezione II del capo III della legge regionale n. 43/1990 è sostituita dalla seguente: «Procedura di valutazione di impatto ambientale».

Art. 113.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 43/1990


1. L'art. 10 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale). — 1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'art. 11.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'art. 13 affinché esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.

3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 1 e 2.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.»



Art. 114.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 13 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Individuazione delle autorità interessate*). — 1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

a) la provincia e i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;

b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:

1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

2) tutela del paesaggio;

3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;

4) igiene e sanità;

5) tutela delle aree di interesse naturalistico.»

Art. 115.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 14 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale*). — 1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'art. 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonché con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente.

2. Il soggetto proponente dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate di cui all'art. 10, comma 2.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata è messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i comuni di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione.

4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'art. 11, comma 2, lettera m). Chiunque può chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione.»

Art. 116.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 15 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Consultazioni*). — 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

a) il parere sulla documentazione di cui all'art. 10, comma 2, da parte delle autorità interessate;

b) eventuali osservazioni da parte del pubblico.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale promuove lo svolgimento di inchieste pubbliche qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. L'inchiesta pubblica è presieduta dal sindaco del comune interessato o da un suo delegato e si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'inchiesta pubblica, il sindaco dà comunicazione alla struttura regionale stessa, entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.

3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2 nel caso in cui stata svolta l'inchiesta pubblica, la struttura regionale competente può chiedere al soggetto proponente, per una sola volta, integrazioni della documentazione di cui all'art. 10, comma 1, che risultino necessarie in base all'istruttoria svolta, ai pareri e alle osservazioni ricevuti, nonché all'esito dell'inchiesta pubblica.

4. Ai fini della presentazione delle integrazioni di cui al comma 3 è fissato un termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una volta e al massimo per ulteriori sessanta giorni, su istanza motivata del soggetto proponente. L'inadempimento del soggetto proponente o il ritiro della domanda comportano l'interruzione del procedimento con effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 il soggetto proponente può informare la struttura regionale competente dell'intenzione di presentare entro i successivi sessanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta giorni, integrazioni o modifiche alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1.

6. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

a) trasmette la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3 e 5 alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'art. 13, affinché esprimano il parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;

b) diffonde la documentazione di cui alla lettera a) attraverso il sito web della Regione, affinché chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni;

c) dispone, qualora ritenga rilevante la conoscenza dei contenuti della documentazione di cui alla lettera a), che il soggetto proponente ne comunichi l'avvenuto deposito con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, affinché chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni.»

Art. 117.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 43/1990

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 43/1990 le parole «dallo scadere del termine di cui agli articoli 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «dalla conclusione delle consultazioni di cui all'art. 15».

Art. 118.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 19 della legge regionale n. 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'art. 16, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «individuate tra quelle di cui all'art. 13».

Art. 119.


Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 20 della legge regionale n. 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola «confermare» è sostituita dalla seguente: «conformare»;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) sostituisce o coordina gli atti di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'art. 10, comma 2;».



Art. 120.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 21 della legge regionale n. 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, sono annullabili per violazione di legge.»;

b) al comma 1 dopo la parola «legge» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di ARPA».

Art. 121.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 25 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale). — 1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 10, comma 1, può motivatamente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, chiedere alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale di non rendere pubblica parte della documentazione presentata.

2. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, verificate le ragioni del soggetto proponente può, motivatamente, respingere la richiesta nel caso in cui l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni prevalga sull'interesse alla riservatezza.

3. I componenti della commissione tecnico - consultiva di cui all'art. 22 e il personale della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale hanno accesso alla documentazione riservata di cui al comma 1, ai soli fini istruttori, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che ne tutelano la segretezza.».

Art. 122.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 43/1990

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 43/1990 le parole «, soprattutto nella fase di prima applicazione della presente legge,» sono soppresse.

Art. 123.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 28 della legge regionale n. 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione regionale rende disponibile al pubblico la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della Regione.».

Art. 124.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 30 della legge regionale n. 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini di cui all'art. 5, comma 1, e sulla base dei criteri indicati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006:

1) la definizione, in relazione ad alcune tipologie progettuali o ad aree predeterminate, degli incrementi nella misura massima del 30

per cento o dei decrementi, delle soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo;

2) la determinazione, per i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.»;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) ai fini di cui all'art. 5, comma 2, l'individuazione di situazioni particolari del territorio regionale che richiedono l'adozione di forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive.».

Art. 125.

Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 7, 8, 12, 16, il comma 7 dell'art. 22, e l'art. 31 della legge regionale n. 43/1990 sono abrogati.

Art. 126.

Norma transitoria

1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 43/1990, come sostituito dall'art. 106, sono archiviate d'ufficio.

2. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 43/1990, come sostituito dall'art. 106, su richiesta del soggetto proponente, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 127.

Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011:

a) è abrogato l'art. 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

b) al comma 25 dell'art. 6 della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole «e delle province nel caso previsto dall'art. 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia),» sono soppresse;

c) al comma 26 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2006 le parole «, delle Province» sono soppresse;

d) al comma 27 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2006 le parole «, delle Province» sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 128.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 13/2005

1. Il comma 8 dell'art. 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), è sostituito dal seguente:

«8. L'autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'art. 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.».



Art. 129.

Inserimento dell'art. 16-quater nella legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

«Art. 16-quater (Titolare dell'autorizzazione). — 1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore tramite condotta, l'autorizzazione è sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.»

Art. 130.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 35/1979

1. Al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.»

Art. 131.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «da realizzare successivamente alle operazioni di disinfezione» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti.»

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.1.1073 e al capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 132.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 63/1981

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Servizio di distribuzione di gas naturale). — 1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), il servizio di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico regolata da contratti la cui titolarità è in capo ai comuni e agli enti esponenziali di comuni.

2. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con contratto di concessione rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993 nei Comuni di Ampezzo, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Ovaro, Preone, Ravascletto, Raveo, Socchieve, Suttrio, Villa Santina e Paluzza, è trasferita a ciascun singolo comune per quanto riguarda il proprio territorio comunale. La proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione è trasferita gratuitamente a ciascun singolo comune, in quota parte calcolata in ragione della consistenza impiantistica che insiste sul territorio comunale.

3. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) i comuni di cui al comma 2 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi facenti capo alla Regione ai sensi del contratto rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 133.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 16/2007

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 41 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:

«1-ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani comunali di classificazione acustica di cui all'art. 23, si applicano i limiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).»

Art. 134.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 30/2007

1. All'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 le parole «il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione (MUD)» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla sezione regionale del Catasto dei rifiuti»;

b) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:

a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;

b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;

c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;


d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;

e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.»;

c) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'amministrazione regionale corrisponde alle province, in cui almeno un comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla sezione regionale del Catasto dei rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi comuni.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 34, della legge regionale n. 30/2007, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione le parole «per almeno il 40%» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il 45%».



Art. 135.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 30/1987

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);

b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.»

Art. 136.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 30/1987

1. Il comma 3-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 30/1987 è sostituito dal seguente:

«3-bis. L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., si applica esclusivamente agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a).»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI
E OSSERVATORI ASTRONOMICI

Art. 137.

Modifiche alla legge regionale n. 6/1998

1. All'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:

a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;

b) i bilanci di esercizio;

c) il regolamento di organizzazione.»;

b) al comma 2:

1) la parola «10» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

2) le parole «Direzione regionale dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.»

2. La lettera g) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 6/1998 è sostituita dalla seguente:

«g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'art. 11, comma 8.»

3. L'art. 11 della legge regionale n. 6/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Processo di programmazione e controllo). — 1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'art. 13.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.

4. Entro il 15 luglio di ogni anno il direttore generale di ARPA predisporre il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'art. 12 e tenuto conto delle proposte dei comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'art. 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del collegio dei revisori contabili di ARPA, alla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2.

6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.

7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del collegio dei revisori contabili di ARPA, alla giunta regionale per il tramite della direzione centrale ambiente e lavori pubblici.»

4. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 6/1998 è sostituito dal seguente: «4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.»

Art. 138.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 15/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 maggio 2004, n. 15 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione n. 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

1-ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.

1-quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, commi 1-bis e 1-quater, della legge regionale n. 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.



Art. 139.

Modifiche alla legge regionale n. 15/2007

1. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'art. 5 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al comma 1 dell'art. 7 dopo le parole «allegato A» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche»;

c) alla lettera b) del comma 12 dell'art. 8 dopo le parole «superiori al valore di 5;» sono aggiunte le seguenti: «le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;»;

d) al comma 1 dell'art. 12 le parole «al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), del Corpo forestale regionale, delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «alle province e ai comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale n. 6/1998 e del Corpo forestale regionale».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 140.

Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008

1. Alla lettera k-sexies del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006), dopo le parole «da traino» sono aggiunte le seguenti: «(incluse quelle denominate tratte)».

2. Alla lettera j) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007), dopo le parole «da traino» sono aggiunte le seguenti: «(incluse quelle denominate tratte)».

3. L'art. 10 della legge regionale n. 7/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione).

1. La giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;

c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;

d) degli usi, costumi e tradizioni locali.

3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la commissione consiliare competente.

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il piano di gestione ha le seguenti finalità:

a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di adozione del piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

10. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

11. Le misure di conservazione e i piani di gestione sono attuati dall'amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'art. 8.


12. La giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.»

Art. 141.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2010

1. Il comma 37 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), è sostituito dal seguente:

«37. L'amministrazione regionale, previa deliberazione della giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.»



Art. 142.

Modifiche alla legge regionale n. 17/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.».

2. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 17/2009 le parole «da 500 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

Art. 143.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 7/2008

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007), le parole «lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c*) e *i*)».

Art. 144.

Modifiche alla legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) del comma 1 le parole «al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non si applicano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H.».

2. All'art. 70 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le lettere da *a*) ad *h*) e da *l*) a *z*) sono abrogate;

b) al comma 3 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree di cui al comma 1».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

Art. 145.

Modifiche alla legge regionale n. 6/2008

1. All'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b*) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«b-bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b-ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;»;

b) alla lettera *d*) del comma 1 dopo le parole «(legge comunitaria 2006)» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le competenze delle province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'art. 11, commi 1-bis, 1-ter e 1-*quater* della legge regionale n. 14/2007».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2008 dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: «a-bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'art. 11, commi 1-bis, 1-ter e 1-*quater*, della legge regionale n. 14/2007;».

3. Alla fine del comma 12 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2008 sono aggiunte le parole «Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e proseguito al suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2008 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

5. All'art. 14 della legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Lo statuto dell'associazione della riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusioni, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle riserve di caccia individuate con deliberazione della giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.».

6. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il distretto venatorio trasmette il regolamento all'amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.».

7. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2008 è aggiunto il seguente: «7-bis. Il presidente del distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.».

8. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 6/2008 dopo le parole «agri-turistico-venatorie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, all'atto del primo rinnovo, per le aziende venatorie già costituite per regolare concessione.».

9. All'art. 23 della legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le province autorizzano, previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.»;

b) dopo la lettera *b*) del comma 4 è inserita la seguente:

«b-bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.».

10. All'art. 26 della legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'amministrazione regionale e il direttore della riserva di caccia.»;

b) la lettera *a*) del comma 2 è abrogata.

11. All'art. 30 della legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «conforme al modello-tipo approvato dalla regione» sono soppresse;



b) al comma 2 dopo le parole «dalla provincia» sono aggiunte le seguenti: «, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.»

12. All'art. 32 della legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.»

13. Al comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 6/2008 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.»

14. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 6/2008 le parole «agli anatidi» sono soppresse.

15. L'art. 44 della legge regionale n. 6/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Cattura temporanea e inanellamento). — 1. In attuazione dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle amministrazioni provinciali con deliberazione della giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.

2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:

a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;

b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;

c) i controlli sull'attività di cattura;

d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 157/1992;

e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;

f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle Bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.»

Art. 146.

Abrogazione della legge regionale n. 29/1993

1. La legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aumento), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dall'art. 145, comma 15.

Art. 147.

Disposizioni transitorie

1. La giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dall'art. 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della giunta regionale.

Art. 148.

Modifica alla legge regionale n. 21/1993

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (norme integrative e modificative in materia venatoria), è sostituito dal seguente:

«1. Sul territorio del Friuli-Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.»

Art. 149.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 24/1996

1. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole «purché i medesimi siano realizzati» è aggiunta la seguente: «prevalentemente».

Art. 150.

Modifiche alla legge regionale n. 56/1986

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 7-ter le parole «2010-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012»;

b) l'art. 8 è abrogato;


c) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.»

Art. 151.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1-ter dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovra-provinciale, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sentite le province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.»



Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Art. 152.

Inserimento dell'art. 4-quinquies nella legge regionale n. 19/1971

1. Dopo l'art. 4-*quater* della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 4-*quinquies* (Asciutte artificiali e lavori in alveo). — 1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ente tutela pesca, con anticipo di almeno dieci giorni salvo dichiarazione dello stato di emergenza.

2. Nel caso in cui l'ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica, procede al suo recupero e i relativi costi sono imputati al soggetto esecutore.

3. L'ente tutela pesca immette il materiale ittico recuperato nello stesso corpo idrico di prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per gli scopi istituzionali dell'ente.

4. Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, il soggetto esecutore che abbia arrecato danno alla fauna ittica o all'ambiente acquatico è tenuto alle spese per il ripristino della precedente situazione, calcolate dall'ente tutela pesca sulla base di parametri oggettivi, predeterminati dal consiglio direttivo.

5. Durante le operazioni di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel corpo idrico interessato. La violazione del divieto comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 300 euro.

6. La mancata comunicazione scritta all'Ente tutela pesca delle operazioni di cui al comma 1, che abbiano causato moria della fauna ittica, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro.».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 153.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 2/1983

1. L'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (interventi regionali per i centri storici), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Commissione consultiva). — 1. Qualora la commissione edilizia non sia costituita, il comune si avvale della consulenza di una commissione composta da:

- a) il sindaco o un suo delegato che la presiede;
- b) due funzionari della direzione regionale dei lavori pubblici;
- c) due funzionari del comune;
- d) il sovrintendente ai monumenti competente per territorio o un suo delegato;
- e) tre rappresentanti del consiglio comunale uno dei quali espressione della minoranza;
- f) il professionista che ha redatto il piano particolareggiato.».

Art. 154.

Modifiche alla legge regionale n. 14/2002

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro). — 1. In ogni procedura di affidamento di

lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;

b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;

c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;

e) fermo restando il disposto dell'art. 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlate alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere.

2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.».

Art. 155.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 14/2002

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:


«3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.».

Art. 156.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 14/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.



2-ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.»

Art. 157.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 14/2002

1. Dopo il comma 10-bis dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4.

10-quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.»

Art. 158.

Modifiche alle leggi regionali n. 24/2009 e n. 12/2010

1. Al comma 34 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), le parole «il termine del 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2010».

2. Il comma 16 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009 è abrogato.

3. Le lettere b) e d) del comma 28 dell'art. 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), sono abrogate.

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 159.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/1986

1. All'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'amministrazione regionale.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso assessore d'intesa con il Presidente della Regione.».

Art. 160.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 64/1986

1. Dopo la lettera g-quinquies) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986, è aggiunta la seguente:

«g-sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di Protezione civile.».

Art. 161.

Inserimento del capo III-ter e dell'art. 32-septies nella legge regionale n. 64/1986

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 64/1986 è inserito il seguente capo:

«Capo III-ter - benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi

Art. 32-septies (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'amministrazione regionale di cui all'art. 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la Protezione civile di cui all'art. 33.».

Art. 162.

Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986

1. Al quarto comma dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «ai sensi degli articoli 9, II comma» sono inserite le seguenti: «e V comma».

Art. 163.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 19/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della giunta regionale.».

Art. 164.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 17/2008

1. All'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 78 è sostituito dal seguente:

«78. Gli interventi di elisoccorso di Protezione civile devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando la relativa richiesta sia stata avanzata in condizioni improprie qualora:

a) l'utente può essere ugualmente tratto in salvo con altro mezzo diverso dall'elicottero;

b) la necessità dell'intervento di elisoccorso di protezione civile è stata determinata da imprudenza dell'utente, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto.»;

b) il comma 79 è sostituito dal seguente:

«79. Nei casi di richiesta dell'intervento di elisoccorso avanzata in condizioni improprie, il costo della prestazione, come previsto dal contratto con l'impresa fornitrice del servizio, è addebitato all'utente.»;

c) dopo il comma 79 sono inseriti i seguenti:

«79-bis. Ai fini di cui ai commi 78 e 79, presso la Protezione civile della Regione è istituita una commissione competente a valutare



le fattispecie nelle quali la richiesta dell'intervento di elisoccorso è avanzata in condizioni improprie.

79-ter. La commissione di cui al comma 79-bis è costituita con deliberazione della giunta regionale ed è composta da:

- a) il direttore centrale della Protezione civile della Regione, ovvero suo delegato, che la presiede;
- b) un dipendente della Protezione civile della Regione;
- c) un dipendente dell'Avvocatura della Regione;
- d) il Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o un suo delegato con esperienza operativa di almeno cinque anni in attività di elisoccorso.

79-quater. Al componente esterno della commissione è corrisposto un gettone di presenza e il rimborso delle spese ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 23 agosto 1982, n. 63 (disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale). Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo regionale per la Protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile).

79-quinquies. La commissione di cui al comma 79-bis valuta l'eventuale carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto; qualora la commissione accerti il carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, è disposto l'addebito, a carico dell'utente, del costo dell'intervento di elisoccorso sostenuto dalla Protezione civile della Regione ai sensi del contratto con l'impresa fornitrice del servizio.

79-sexies. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 79-quinquies, la Protezione civile della Regione richiede all'impresa fornitrice del servizio di elisoccorso la fatturazione specifica e distinta relativa all'intervento da addebitare all'utente e ne chiede il rimborso all'utente stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'utente deve corrispondere l'importo richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, secondo le modalità specificate nella lettera stessa e, decorso infruttuosamente tale termine, si procede al recupero coattivo della somma nei modi di legge.

79-septies. Le disposizioni di cui ai commi 78, 79, 79-bis, 79-ter, 79-quater, 79-quinquies e 79-sexies non si applicano alle fattispecie di:

- a) impiego di elicottero della Protezione civile della Regione per il recupero di salme in zone impervie del territorio regionale;
- b) altri interventi di elisoccorso, quali quelli di natura sanitaria o comunque di competenza di soggetti o Autorità diversi dalla Protezione civile della Regione.»

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

Art. 165.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 22/2006

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico*). — 1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.

2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2013 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. n. 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.»

Art. 166.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 le parole «articoli 18 e 19» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 16 e 18, nonché quelle di cui all'art. 5, comma 3, secondo periodo.»

TITOLO V

ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 167.

Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 17/2008

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Interpretazione autentica*). — 1. In via di interpretazione autentica dell'art. 15, comma 12, i contributi a tantum concessi dall'amministrazione regionale a favore di comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 168.

Modifiche alla legge regionale n. 24/2009

1. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.»

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della giunta regionale e, dal 1° gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata



in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 6, comma 11, della legge regionale n. 24/2009, come sostituito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione sono soppresse le parole «e alle associazioni senza scopo di lucro».

Art. 169.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 72 dell'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

«72. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonché all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 72, della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 6102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 170.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2003

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Interpretazione autentica). — 1. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, gli interventi promossi dall'amministrazione regionale a sostegno degli investimenti realizzati da comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché di recupero di impianti in disuso.»;

b) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.»;

3) al comma 6 le parole «i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

TITOLO VI

SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 171.

Modifiche alla legge regionale n. 43/1981

1. Alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali). — 1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dal 1° novembre 2010.

3. Annualmente le aziende per i servizi sanitari trasmettono alla direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla direzione centrale di cui al comma 3.»;

b) dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Comunicazione degli esercizi commerciali). — 1. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Le aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.».

2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'art. 5-bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data del 1° novembre 2010, sono conclusi dalla direzione centrale competente in materia di salute.

Art. 172.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 43/1981

1. L'art. 25 della legge regionale n. 43/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Comitato regionale per i servizi trasfusionali). — 1. È istituito, presso la direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.

2. Il comitato è composto da:

a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;

b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;



c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;

d) il delegato regionale della società italiana di immunematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;

e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.

3. Il comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il comitato:

a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;

b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;

c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;

d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.

4. Il comitato è costituito con decreto del direttore centrale della direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.

6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 25 della legge regionale n. 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'art. 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 173.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Convenzioni in materia di trasporto sanitario*). — 1. Nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza gli enti del servizio sanitario regionale provvedono, con mezzi e personale propri, al trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati, di organi, ivi compresi i servizi a essi correlati o connessi, ovvero, in via prioritaria, avvalendosi:

a) dell'organizzazione territorialmente competente della Croce rossa italiana;

b) delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali da almeno dieci anni, accreditate in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. L'affidamento del trasporto sanitario a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture. Anche i soggetti di cui al presente comma devono essere accreditati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), previo parere della competente commissione consiliare, sono determinati i requisiti di carattere strutturale, tecnologico, organizzativo e professionale per l'in-

dividuazione dei soggetti da accreditare di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2, che vengono inseriti in un elenco di qualificazione adottato dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

4. Il regolamento di cui al comma 3 determina:

a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario;

b) le caratteristiche tecniche e gli standard di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario, nonché la loro dotazione di attrezzature e di materiale;

c) i percorsi formativi delle professionalità, dipendenti e volontari, impiegate in relazione al servizio espletato;

d) le caratteristiche tecniche degli apparati radio e gli standard della centrale operativa per la gestione dei servizi non di competenza delle centrali operative 118.

5. I soggetti affidatari del trasporto sanitario sono obbligati a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detto trasporto, a interventi di protezione civile e a interventi in caso di catastrofe.

6. Gli aspetti economici e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto sanitario sono disciplinati da specifiche convenzioni.

7. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3, i servizi di trasporto sanitario possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2 solo se risultano iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

8. Le convenzioni per il trasporto sanitario stipulate con soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), già stipulate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010, continuano fino alla scadenza naturale, ma non possono essere rinnovate o prorogate; qualora scadano prima del termine di cui al comma 7 possono essere prorogate una sola volta per un massimo di sei mesi.»

Art. 174.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2001

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 582, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie*). — 1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'azienda per i servizi sanitari per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.



6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.

10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.

12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 175.

Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 6/2006

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunta la seguente:

«e-bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.»

Art. 176.

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 7/2010

1. L'art. 54 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali n. 20/2005 «Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia» e 11/2006 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 «Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali» e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento). — 1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 54 della legge regionale n. 7/2010, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 177.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 62 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), dopo le parole «possono essere riferiti» sono inserite le seguenti: «anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 178.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2003

1. All'art. 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.»

2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'art. 5, comma 1-bis, della legge regionale n. 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), a decorrere dal primo rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.



3. All'art. 6 della legge regionale n. 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).

3-ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3-quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

4. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.».

5. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 19/2003 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Pubblicazione degli atti). — 1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.

3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2003 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'art. 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 12.».

7. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 19/2003 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Fusione di aziende). — 1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.».

Art. 179.

Norma transitoria

1. Le disposizioni statutarie e regolamentari delle aziende di servizi pubblici alla persona in contrasto con le norme contenute nel presente capo sono disapplicate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende provvedono ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 180.

Abrogazioni

1. La legge regionale 15 giugno 1993, n. 40 (nuove norme per l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi enti comunali di assistenza), è abrogata.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 181.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2005

1. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 le parole « unitamente a criteri di cooperazione, integrazione e qualità, valutati oggettivamente anche sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito» sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 25 è abrogata;

c) il comma 4 dell'art. 75 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, l'agenzia e le province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.».

Art. 182.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 11/1996

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), è sostituito dal seguente:

«2. Per le attività e i compiti svolti dal 1° gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale.».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 183.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 10/2008

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), sono aggiunte le parole: «All'atto della nomina la giunta regionale individua, altresì, tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.».



Art. 184.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 5/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione è autorizzata, altresì, a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'art. 1, mediante il sostegno a progetti culturali mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1-bis, della legge regionale n. 5/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 185.

Modifiche alla legge regionale n. 21/2006

1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dal 1° gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del film Fund e del fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Film Commission). — 1. L'amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche e televisive, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.

2. La Film Commission presenta annualmente alla direzione centrale competente in materia di cultura e alla direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'art. 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.»

b) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia). — 1. L'amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.

2. L'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia presenta annualmente alla direzione centrale competente in materia di cultura e alla direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'art. 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.»

c) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film). — 1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, l'amministrazione regionale assegna alla Friuli-Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Friuli-Venezia Giulia Film Commission.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati modalità e criteri, ed è individuato un comitato tecnico interno all'amministrazione regionale per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2.»

d) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale). — 1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'amministrazione regionale tramite l'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli-Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'amministrazione regionale destina all'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia assolve ai compiti di:


a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;

b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale;

d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia.



6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del comitato di cui all'art. 11, sono definiti da un regolamento regionale.»;

e) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Comitato tecnico*). — 1. Al comitato tecnico, costituito presso la direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'art. 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'art. 11, comma 5.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;

c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del fondo.

3. La composizione del comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/1999.

4. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di presidente del comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della direzione centrale competente in materia di attività produttive.».

2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 9-bis, 10 e 11 della legge regionale n. 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 9-bis della legge regionale n. 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia.

4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 186.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29/2007

1. All'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «grafia ufficiale della lingua friulana» è inserita la seguente: «comune»;

b) al comma 2 dopo le parole «La grafia della lingua friulana» è inserita la seguente: «comune»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.»;

d) al comma 4 le parole «nella grafia ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 187.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 15/1984

1. Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per le finalità dell'art. 2, per sovvenire a specifiche esigenze di istituzioni scolastiche operanti in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi.».

Art. 188.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 2-bis dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c-bis), e di cui all'art. 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

ENTRATA IN VIGORE

Art. 189.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2010

TONDO

10R1603



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» in materia di riapertura dei termini all'inizio della legislatura e alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 10 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi»

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Riapertura dei termini). — 1. All'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell'art. 6.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione le ulteriori proposte di candidatura di cui all'art. 6-bis, così come introdotto dall'art. 1, della presente legge possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Modifiche all'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione»

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è così sostituito:

«1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 2010

ZAIA

(Omissis).

10R1393

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 21.

Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 10 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull'Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.

3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.

Art. 2.


Attività e compiti

1. L'attività ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, si esercita con riguardo ai settori regionali sanitario e sociale. Particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1.

2. La struttura ispettiva svolge un'attività di vigilanza di secondo grado, che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.

3. L'attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.

4. L'attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.



5. L'attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.

6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.

7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell'attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.

Art. 3.

Assetto organizzativo

1. La responsabilità della struttura ispettiva è affidata ad un dirigente regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione» e successive modificazioni; l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, provvede alla determinazione della dotazione organica e all'assegnazione della sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa.

Art. 4.

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza

1. Nell'espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l'esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:

a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;

b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;

c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell'attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all'attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, hanno l'obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l'accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.

4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.

Art. 5.

Regolamento

1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.

Art. 6.

Abrogazioni e modifica dell'art. 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale»

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 «Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto» e l'art. 8 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 «Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare»;

b) il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 «Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)», fatto salvo quanto previsto dall'art. 7;

c) il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione».

2. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» le parole «in materia ispettiva o» sono soppresse.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti compatibili il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 «Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (art. 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)».

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 «Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto» e successive modificazioni, nonché il personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio regionale.

3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la convenzione, già in essere tra la Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale della Guardia di Finanza.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 2010

ZAIA

(Omissis).

10R1394



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2010, n. 22.

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e pали.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 12 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali pали, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee.

2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;

b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;

c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;

d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;

e) l'aggregazione e la coesione sociale;

f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.

Art. 2.

Manifestazioni storiche

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:

a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.

Art. 3.

Registro delle manifestazioni storiche

1. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di spettacolo.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.

Art. 4.

Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale

1. Le manifestazioni storiche dei soggetti iscritti al registro, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura «manifestazione storica di interesse locale» e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, concede contributi per concorrere alla organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro di cui all'art. 3, definendo le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurano forme agevolate di fruibilità, concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori.

3. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale n. 33 del 2002 recano, con riferimento alle diverse tipologie di offerta turistica omogenea, espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

Art. 5.

Norma di rinvio

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 «Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 2 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento dell'upb U0169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali» del bilancio di previsione pluriennale 2010-2012.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 2010

ZAlA

(Omissis).

10R1630



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 25.

**Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
«Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto n. 86 del 23 novembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
«Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio»*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 fino al 31 dicembre 2010.

6-ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all'art. 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'art. 35.

6-quater. Decorso il termine di cui al comma 6-ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuzione entro i successivi sessanta giorni.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
«Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio»*

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: «sentita la competente commissione consiliare» sono aggiunte le parole: «che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere».

Art. 3.

*Esenzione dal contributo di bonifica per l'anno 2010
a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010*

1. Gli immobili, come individuati al comma 6-bis dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 così come introdotto dalla presente legge, interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per lo scolo delle acque per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati dagli eventi alluvionali provvedono ad individuare la perimetrazione delle aree dei rispettivi territori interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010 ed a comunicare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le relative risultanze alla Giunta regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 novembre 2010

ZAIA

(Omissis).

10R1667

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2010, n. 26.

**Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
«Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»
e successive modificazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto n. 90 del 7 dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
«Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»*

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall'art. 37-bis,».

2. Il comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è abrogato.

Art. 2.


*Inserimento dell'art. 37-bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
«Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»*

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è inserito il seguente articolo:

«Art. 37-bis (*Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale*). — 1. Gli utenti dei servizi ferroviari di interesse regionale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità a quanto previsto dal presente articolo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni.

2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dai commi da 4 a 8, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, calcolata dalla stazione di origine, per il percorso già effettuato, fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;



b) la sanzione amministrativa di:

1) euro 30,00 se pagata immediatamente nelle mani degli agenti accertatori all'atto della contestazione ovvero entro i successivi dieci giorni presso le stazioni ferroviarie abilitate o secondo le altre modalità previste dal gestore;

2) euro 150,00 se pagata dopo il sessantesimo giorno dalla contestazione.

3. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. Le sanzioni e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche all'utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni, presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento.

5. Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale ed avvisa il personale di bordo all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, corrispondendo una maggiorazione pari a euro 5,00.

6. In deroga al comma 5, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ed avvisa il personale di bordo all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrisponde il solo prezzo del biglietto, senza applicazione di alcuna maggiorazione, nel caso in cui si verificano tutte le condizioni seguenti:

a) biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;

b) assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;

c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio situati nel raggio di 300 metri e raggiungibili a piedi.

7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa:

a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva;

b) procede, subito dopo la salita, all'auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l'ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.

8. Ai viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica anche temporanea, o psichica, non si applica la maggiorazione di cui al comma 5 qualora all'atto dell'accertamento l'incapacità risulti evidente ovvero sia prodotta adeguata certificazione entro i successivi quindici giorni presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore.

9. L'importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

10. Il soggetto gestore provvede a dare adeguata pubblicità alle modalità di acquisto e convalida dei titoli di viaggio, alle sanzioni applicabili e ad ogni altra informazione utile per l'utente del servizio. Dette informazioni sono esposte, all'interno delle stazioni ferroviarie e dei treni, almeno in lingua italiana ed inglese.

11. I proventi relativi alle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dal soggetto affidatario dei servizi ferroviari di interesse regionale e costituiscono un apposito fondo destinato esclusivamente ad investimenti non previsti dal contratto stipulato tra Regione e soggetto gestore e funzionali al miglioramento della qualità del servizio offerto e del benessere degli utenti; le risorse di tale fondo sono impiegate secondo un piano di investimenti definito annualmente dal soggetto gestore in accordo con la Giunta regionale.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 2010

ZAlA

11R0019

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2010, n. 27.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 10 dicembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazioni di bilancio

1. Sono approvate le variazioni per l'importo complessivo di euro 251.776,37, apportate in aumento agli stanziamenti di competenza e cassa dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio 2009, elencati nella Tabella n. 1 allegata al presente articolo.

Art. 2.

Conto del bilancio

1. È approvato il conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2009, di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 3.

Entrate di competenza dell'esercizio 2009

1. Le entrate derivanti da:


- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2009 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in € 13.962.041.753,89

delle quali sono state riscosse per € 10.799.012.996,99

e sono rimaste da riscuotere per € 3.163.028.756,90.



Art. 4.

Spese di competenza dell'esercizio 2009

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;

- l'agricoltura e lo sviluppo rurale;

- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;

- gli interventi per le abitazioni;

- la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;

- l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;

- la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;

- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;

impegnate nell'esercizio 2009 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in € 14.661.354.066,47

delle quali sono state pagate per € 10.664.387.273,85

e sono rimaste da pagare per € 3.996.966.792,62.

Art. 5.

Residui attivi dell'esercizio 2008 e precedenti

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2009:

risultavano determinati in € 15.541.204.793,20

dei quali nell'esercizio 2009 sono stati riscossi per € 5.718.796.250,73

sono stati complessivamente riaccertati in più per € 270.646.100,16

sono stati complessivamente riaccertati in meno per € 601.239.333,41

e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2009 per € 9.491.815.309,22.

Art. 6.

Residui passivi dell'esercizio 2008 e precedenti

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2009:

risultavano determinati in € 15.992.409.503,58

dei quali nell'esercizio 2009 sono stati pagati per € 5.350.194.650,74

sono stati complessivamente riaccertati in meno per € 158.802.177,68

e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2009 per € 10.483.412.675,16.

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2009 (articolo 3) € 3.163.028.756,90

- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) € 9.491.815.309,22

Totale residui attivi al 31 dicembre 2009 € 12.654.844.066,12.

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2009

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2009 (art. 4) € 3.996.966.792,62

- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) € 10.483.412.675,16

Totale residui passivi al 31 dicembre 2009 € 14.480.379.467,78.

Art. 9.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2009 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2008 - € 785.515.500,28

Riscossioni dell'esercizio 2009:

- in conto residui € 5.718.796.250,73

- in conto competenza € 10.799.012.996,99

€ 16.517.809.247,72

sommano - € 17.303.324.748,00

Pagamenti dell'esercizio 2009:

- in conto residui € 5.350.194.650,74

- in conto competenza € 10.664.387.273,85

€ 16.014.581.924,59

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009 - € 1.288.742.823,41

Art. 10.

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di euro 536.792.578,25 il saldo finanziario negativo alla fine dell'esercizio 2009, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

ATTIVO

Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 2008

€ 334.310.789,90

Entrate accertate nell'esercizio 2009

€ 13.962.041.753,89

Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2008 e precedenti:

- accertati al 1° gennaio 2009 € 15.541.204.793,20

- accertati al 31 dicembre 2009 € 15.210.611.559,95

€ - 330.593.233,25

TOTALE DELL'ATTIVO - € 13.965.759.310,54

PASSIVO

Spese impegnate nell'esercizio 2009

€ 14.661.354.066,47

Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2008 e precedenti:

- accertati al 1° gennaio 2009 € 15.992.409.503,58

- accertati al 31 dicembre 2009 € 15.833.607.325,90

€ - 158.802.177,68

TOTALE DEL PASSIVO - € 14.502.551.888,79

Saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009

€ - 536.792.578,25

TOTALE A PAREGGIO DELL'ATTIVO - € 13.965.759.310,54



Art. 11.

Modifica termine di mantenimento in bilancio di residui passivi

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lettera b), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", con riferimento ai termini di mantenimento in bilancio dei residui passivi per le spese di investimento, i residui passivi derivanti dagli impegni assunti nell'esercizio 2002 ed ancora sussistenti alla fine dell'esercizio 2009, accertati al capitolo di spesa n. 45907, afferente la realizzazione di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita, rimangono iscritti in bilancio fino al termine dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 12.

Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2009 di cui all'art. 54, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2010

ZAIA

11R0017

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 28.

Assesamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 10 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Con la presente legge è approvato l'assesamento del bilancio regionale per l'esercizio 2010 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2009, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2009 è determinato in euro 536.792.578,25. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.288.742.823,41.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

Art. 3.

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.654.528.299,04.

Art. 4.

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'art. 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, è rideterminato in euro 2.787.320.877,29.

Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 596.000.000,00 nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato" alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

b) per euro 2.191.320.877,29 nella tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2010 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2009, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2010 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 938.876.035,47 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 45.809.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2011 e 2012 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, è rideterminato in complessivi euro 2.787.320.877,29, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

Art. 5.

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2010":


	Competenza	Cassa
<i>Variazione netta</i>	838.876.035,47	2.307.308.440,87

Art. 6.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2010":

	Competenza	Cassa
<i>Variazione netta</i>	838.876.035,47	2.307.308.440,87

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D "Variazione alla Tabella A della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa".



Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2010

ZAIA

11R0018

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 28 dicembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente articolo:

“Art. 11-bis (Aggiornamento del quadro conoscitivo). - 1. L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.”.

Art. 2.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.”.

2. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.”.

Art. 3.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Al comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “e c)” sono sostituite dalle parole: “c) e d)”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e ulteriori disposizioni transitorie

1. Il comma 5 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT.”.

2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

“5-bis. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.”.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell'art. 16, comma 1.

5 quater. Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5-bis, il termine di decadenza di cui all'art. 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.”.

3. La lettera b) del comma 7 ter dell'art. 48, è così sostituita:

“b) nelle sottozone classificate E 2 e E 3 d al vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 44.”.

4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell'art. 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è soppressa l'espressione: “Nelle zone E1, il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di assetto del territorio (PAT).

Art. 5.


Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

Art. 6.

Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all'approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.



2. Sono abrogati l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture" e l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2010

ZAIA

11R0065

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2010, n. 54.

Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 30 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale intende promuovere la riduzione e la razionalizzazione di tutti i costi della struttura organizzativa consiliare, quale autonomo apporto del Consiglio al complessivo processo di ristrutturazione della spesa da parte della Regione Toscana;

2. In tale contesto, occorre procedere anche alla revisione dell'organizzazione delle attività di informazione del Consiglio regionale, attraverso il riordino complessivo del settore e la conseguente modifica della l.r. 43/2006;

3. Nelle more della suddetta revisione normativa, da realizzarsi in tempi ravvicinati, risulta pertanto opportuno non procedere alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia per l'informazione, al momento della scadenza contrattuale del direttore in carica, correlata all'avvio

della nuova legislatura regionale, al fine di non pregiudicare le possibili diverse scelte organizzative che potranno essere assunte con la riforma;

4. Si rende così necessario disciplinare, con norme di eccezione, la fase transitoria, che dovrà essere necessariamente molto breve, prevedendo la sospensione dell'attività dell'Agenzia ed il momentaneo affidamento delle funzioni di informazione ad un ufficio stampa di carattere provvisorio all'interno della struttura del Consiglio;

5. Il personale giornalistico assegnato all'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge viene assegnato all'ufficio stampa provvisorio, nell'invarianza delle prerogative professionali e contrattuali in essere e lo stesso avviene per il personale amministrativo;

6. L'ufficio stampa provvisorio è diretto da un coordinatore ai sensi della l. 150/2000, il quale assume anche la responsabilità della direzione delle pubblicazioni in essere, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Approva la presente legge:

Art. 1.

Periodo transitorio di esercizio delle attività di informazione

1. Dalla data del 1° novembre 2010 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle attività di informazione del Consiglio regionale, è sospesa l'applicazione al Consiglio regionale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo) ed è parimenti sospesa l'attività dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale, di seguito denominata Agenzia. Conseguentemente, non si procede alla nomina del direttore dell'Agenzia dopo la scadenza del contratto del direttore dell'Agenzia in essere all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale nel periodo transitorio di cui al comma 1, è istituito, all'interno della struttura del Consiglio regionale, un ufficio stampa provvisorio ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 2.

Dotazione dell'ufficio stampa provvisorio

1. Il personale giornalistico e amministrativo assegnato all'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato all'ufficio stampa, per il periodo transitorio di cui all'articolo 1, senza variazioni della situazione contrattuale in atto e del relativo assetto giuridico ed economico.


Art. 3.

Coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua il coordinatore dell'ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, della l. 150/2000, tra i giornalisti dell'Agenzia con qualifica di caposervizio o tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all'albo dei giornalisti.

2. Nel caso in cui il coordinatore sia scelto tra i giornalisti con qualifica di caposervizio, il segretario generale del Consiglio regionale individua l'articolazione organizzativa responsabile della gestione amministrativa dell'ufficio stampa.

3. La nomina a coordinatore comporta, per il giornalista con qualifica di caposervizio, la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra l'indennità redazionale massima di caposervizio e l'indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro. Nessuna indennità aggiuntiva è dovuta nel caso di nomina di un dirigente del Consiglio regionale.



4. La nomina a coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio non costituisce titolo per il riconoscimento di mansioni superiori né titolo preferenziale ai fini della individuazione del responsabile della struttura cui sarà affidato lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale al termine del periodo transitorio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Continuità dell'attività in corso

1. Il coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio assicura, per la durata della carica, la continuità dell'attività e dei rapporti con i soggetti terzi in corso da parte dell'Agenzia e subentra al direttore dell'Agenzia nella responsabilità di direzione delle pubblicazioni curate dalla stessa Agenzia.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti nell'anno 2010 dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, si fa fronte con le risorse già stanziare nell'unità previsionale di base (UPB) 714 "Agenzia per l'informazione del Consiglio regionale - Spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli eventuali oneri per l'anno successivo si provvede con le risorse stanziare nella corrispondente UPB del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 ottobre 2010

ROSSI

10R1611

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2010, n. 55.

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 30 ottobre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende realizzare una razionalizzazione delle spese regionali, dei propri enti dipendenti, dei soggetti privati partecipati dalla Regione o che percepiscono contributi regionali, anche in attua-

zione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;

2. In proposito il Presidente della Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la comunicazione n. 2 recante "Prime parziali proposte per la predisposizione di un piano di razionalizzazione della spesa della Regione, degli enti dipendenti, delle società, fondazioni e associazioni partecipate dalla Regione";

3. Il Consiglio regionale, a fronte della comunicazione n. 2 svolta dal Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 14 settembre 2010, ha approvato la risoluzione 14 settembre 2010, n. 12, con la quale ha impegnato la Giunta regionale a predisporre speditamente i provvedimenti normativi attuativi degli obiettivi della comunicazione;

4. Numerosi enti o organismi interessati dagli interventi normativi di cui al punto 3, sono governati da organi la cui durata coincide con quella della legislatura e il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

5. Altri enti o organismi, i cui organi non hanno durata coincidente con la legislatura, giungono a scadenza naturale secondo il disposto delle leggi istitutive - e devono pertanto essere rinnovati - nelle more dell'approvazione delle leggi regionali di riorganizzazione degli apparati amministrativi;

6. In questo contesto si pone anche la situazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) che è stata oggetto di una complessa riorganizzazione recentemente conclusa. Inoltre ARPAT è interessata dal processo di riorganizzazione del settore agricolo-forestale, in relazione al trasferimento di risorse professionali e finanziarie del servizio fitosanitario. E' quindi opportuno garantire un limitato periodo di continuità alla direzione aziendale nell'attuale fase di prima attuazione del nuovo assetto e di riordino complessivo degli organismi regionali.

7. Gli organi sanitari di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), la cui durata coincide con quella della legislatura ed il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, sono anch'essi interessati da un intervento normativo di riorganizzazione, attualmente in fase di predisposizione;

8. Si ritiene, nell'ottica stessa del contenimento della spesa relativa agli apparati amministrativi, non doversi procedere ai rinnovi di tutte le cariche che saranno oggetto in tempi brevi di una nuova disciplina;

9. La legge fissa un termine entro il quale gli organi vengono comunque rinnovati;

10. Per la natura stessa della legge, la medesima è dichiarata urgente ed è prevista l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Permanenza in carica

1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del-



l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale "ARSIA").

2. Gli organi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011.

3. Gli organi di cui ai commi 1 e 2, adottano:

a) gli atti di ordinaria amministrazione di rispettiva competenza;

b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini pregiudizio per l'ente.

Art. 2.

Azienda regionale agricola di Alberese

1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine.

Art. 3.

Organi sanitari

1. I componenti degli organi sanitari di cui agli articoli 51, 83 e 95 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riorganizzazione degli stessi, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011.

Art. 4.

Candidature

1. Le candidature presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), con riferimento alle cariche di cui agli articoli 1, 2 e 3, decadono.

2. Successivamente all'entrata in vigore delle leggi di riordino, le cariche sono pubblicate in uno o più elenchi integrativi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008. Le candidature relative sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale entro i successivi venti giorni è inoltrata al Consiglio regionale la comunicazione di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2008.

3. Le cariche dell'Agenzia regionale di sanità (ARS), di cui agli articoli da 82 a 82 vicies della l.r. 40/2005, soggette a rinnovo nell'anno 2011, sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, a seguito del riordino dell'Agenzia. Si applicano i commi 1 e 2.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 ottobre 2010

ROSSI

10R1612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 novembre 2010, n. 56/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 44 del 9 novembre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»);

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2010 n. 682;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 30 settembre 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 luglio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 ottobre 2010 n. 912;

Considerato quanto segue:

(1) E' stata accolta la richiesta delle Province di prorogare il termine previsto in legge per la presentazione della denuncia di esistenza, coincidente con il termine per la presentazione della eventuale domanda di regolarizzazione, in quanto è stata ritenuta opportuna alla luce dell'obiettività e generale difficoltà degli utenti al rispetto dei tempi prescritti e alla luce dell'aggravio organizzativo per le Province che si troverebbero nella condizione dell'applicazione automatica e massiva delle sanzioni;

(2) E' stato ritenuto opportuno modificare la legge nel senso di allineare il termine previsto per la presentazione della domanda di sanatoria al nuovo termine previsto per la presentazione della denuncia di esistenza, in modo tale da far coincidere il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esistenza, che va comunque presentata, con quello per la presentazione delle eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria;

(3) In conseguenza di quanto detto sopra, si rende necessario modificare il regolamento attuativo al fine di renderlo conforme e coerente con la legge di riferimento.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 16 del regolamento
emanato con d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo") le parole "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 64/2009".

Art. 2.

*Modifica all'articolo 18 del regolamento
emanato con d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento emanato con d.p.g.r. 18/R/2010 le parole "o comunque, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono soppresse.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 novembre 2010

ROSSI

10R1634

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-014) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 4 0 9 *

€ 5,00

